

TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Atti diversi — Sorteggio degli uffici — Omaggi — Relazione sull'elezione seguita nel collegio di Varallo e proposizione di annullamento per l'intervento in quell'ufficio elettorale di un elettore ivi nominato presidente e non appartenente a quel collegio — Parlano in favore del convalidamento il ministro dell'interno ed i deputati Farina P. e Marco, e lo combattono i deputati D'Arcais relatore, Pescatore, Depretis, Tola P. — Repliche — L'elezione è annullata — Interpellanza del deputato De Sonnaz al ministro della guerra intorno alla legge del reclutamento dell'esercito, e circa i riformati — Risposte e ragguagli del ministro — Osservazioni e proposte dei deputati Pescatore, Notta, Cossato, Valerio, Quaglia, Gastinelli, Mezzena, Bottone e Petitti — Si passa all'ordine del giorno secondo la proposta del deputato Quaglia.*

La seduta è aperta alle ore 4 pomeridiane.

SARACCO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

(Si procede all'estrazione a sorte degli uffici.) (1).

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di volersi radunare domani mattina alle ore 11 negli uffici onde costituirsi e prendere conoscenza di quei progetti che saranno ai medesimi distribuiti.

Il signor intendente della provincia di Pinerolo scrive di avere inviato alla Camera sei esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale relativi alla scorsa Sessione del 1856.

Saranno deposti nella biblioteca e negli archivi della Camera.

RELAZIONE SOPRA UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. Il deputato D'Arcais ha la parola per riferire sopra un'elezione.

D'ARCAIS, relatore. Conformemente al regio decreto 4 gennaio corrente anno, il collegio di Varallo, composto d'una sola sezione, si radunava per eleggere il suo deputato al Parlamento.

(1) Gli uffici si costituirono poi nel modo seguente :

UFFICIO I. *Presidente*, Lisio — *Vice-presidente*, Daziani — *Segretario*, Mazza P. — *Commissario per le petizioni*, Giovanola.

UFFICIO II. *Presidente*, Berti — *Vice-presidente*, Quaglia — *Segretario*, Corsi — *Commissario per le petizioni*, D'Arcais.

UFFICIO III. *Presidente*, Michelini G. B. — *Vice-presidente*, Bottone — *Segretario*, Botta — *Commissario per le petizioni*, Bottero.

UFFICIO IV. *Presidente*, Depretis — *Vice-presidente*, Brignone — *Segretario*, Tegas — *Commissario per le petizioni*, Farina M.

UFFICIO V. *Presidente*, Cavour G. — *Vice-presidente*, Ricci — *Segretario*, Crosa — *Commissario per le petizioni*, Farini.

UFFICIO VI. *Presidente*, Cadorna Carlo — *Vice-presidente*, Sineo — *Segretario*, Marco — *Commissario per le petizioni*, Cavallini.

UFFICIO VII. *Presidente*, Tecchio — *Vice-presidente*, Polto — *Segretario*, Debenedetti — *Commissario per le petizioni*, Germanetti.

L'ufficio provvisorio (noti la Camera questa circostanza) era presieduto dal signor avvocato Polto, presidente di quel tribunale provinciale. All'elezione dell'ufficio definitivo concorsero 18 elettori, e con 16 voti risultò eletto presidente lo stesso avvocato Polto. Però, come rivelasi dal verbale dell'ufficio provvisorio, da alcuni elettori si elevò il dubbio se il presidente Polto, siccome presidente dell'ufficio provvisorio, potesse essere eletto presidente dell'ufficio definitivo, e l'ufficio provvisorio decise affermativamente, allegando per unica ragione che nella legge elettorale del 17 marzo 1848 non si rinveniva disposizione in contrario.

S'intrapresero quindi le operazioni elettorali, le quali nel resto procedettero regolarmente. Gli elettori iscritti erano 184, e di questi 84 risposero alla chiamata e votarono. I voti furono dati in numero di 76 al signor Vincenzo Bolmida, banchiere, e di 8 al conte Giuseppe Greppi; cosicchè, avendo il signor Bolmida riunito un numero di voti maggiore della metà di quello dei votanti e maggiore del terzo di quello degli elettori iscritti, fu proclamato deputato. Ma a fronte di sì notevole maggioranza di voti a favore del signor Bolmida, duole all'ufficio IV di dover appuntare questa elezione d'irregolarità tale che, secondo lui, deve portar seco l'annullamento.

Dal verbale dell'ufficio definitivo risulta che il presidente si astenne dal votare perchè non era elettore di quel collegio, e questa circostanza, benchè non accennata nella poco motivata decisione dell'ufficio provvisorio, pare debba essere stata quella che fece nascere i dubbi mossi dagli elettori sulla validità della nomina dell'avvocato Polto a presidente dell'ufficio definitivo. In ogni caso, l'ufficio crede suo dovere di rappresentarla alla Camera, importando essa una questione grave e forse nuova dopo che la legge elettorale è in vigore.

L'ufficio IV crede assurdo il voler ammettere che la nomina di uno non elettore a membro dell'ufficio definitivo possa essere valida, per la sola ragione che nella legge non vi sia disposizione che lo vieti.

Dal complesso della legge elettorale si evince che l'ufficio definitivo deve comporsi di elettori appartenenti non solo allo stesso collegio, ma anche alla sezione se in più sezioni esso fosse diviso, e negli articoli 76 ed 80 avendo esplicita-

mente prescritto che niuno non elettore possa introdursi nella sala delle elezioni, è chiaro che si volle dal legislatore toltà l'ingerenza delle persone estranee, e lasciata piena libertà agli elettori; non vi può perciò essere dubbio che il presidente Polto, dopo avere adempito all'unico incarico affidatogli dalla legge, di presiedere cioè l'ufficio provvisorio, doveva però cessare dal prendere alcuna ingerenza nelle successive operazioni elettorali.

Nè diversamente la pensava lo stesso ufficio provvisorio allorchè, prima che accadesse l'elezione del presidente Polto, e prima che si eccitasse il dubbio mosso dagli elettori, invitava gli stessi elettori a scrivere sulla scheda cinque nomi da scegliersi fra gli elettori, il che facendo è manifesto che non si dubitava menomamente che la scelta delle persone per comporre l'ufficio definitivo dovesse cadere su elettori, altrimenti sarebbe stato vano e superfluo quell'avvertimento se gli elettori fossero stati liberi di scegliersi qualche membro dell'ufficio anche fra le persone estranee a quel collegio.

Sarà quindi giocoforza concludere che l'ufficio provvisorio di Varallo, convalidando l'elezione del presidente Polto, non elettore, a presidente dell'ufficio definitivo, ha violato la legge elettorale. Se diversamente si opinasse, molte e gravi conseguenze ne deriverebbero, fra le quali l'ufficio si limita a notarvi la seguente:

Secondo l'articolo 72, la polizia della sala ed il mantenimento dell'ordine sono esclusivamente affidati al presidente, il quale può anche far intervenire la forza armata. Ora, o signori, si potrà dire che vi possa essere libertà assoluta nelle elezioni e che queste siano scevre da ogni influenza, quando le operazioni elettorali si potranno affidare ad un funzionario del Governo, estraneo al corpo elettorale di un dato collegio? L'ufficio IV crede che ciò sia contrario allo spirito ed al complesso della legge, e comunque riconosca che il fatto accaduto per nulla abbia potuto influire nell'ottenere il risultato che si ottenne, tuttavia, per non instabilire precedenti lesivi della piena libertà delle elezioni, vi propone, per mio organo, di annullare l'elezione di cui è caso, la quale certamente non avrebbe dovuto incontrare ostacoli se il signor avvocato Polto, presidente del tribunale di Varallo, fosse stato coerente a quanto egli stesso inculcava agli elettori, invitandoli a scegliere i nomi fra gli elettori del collegio, o per lo meno, stante il dubbio eccitatosi, si fosse astenuto dall'accettare la nomina di presidente dell'ufficio definitivo ed avesse lasciato che il primo scrutatore, a termini dell'articolo 71 della legge, avesse occupato il seggio presidenziale.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Non tanto nell'interesse della elezione che, qualunque possa essere il giudizio della Camera, ritengo sarà confermata a fronte del numero grandissimo degli elettori che portarono i loro suffragi sul banchiere Vincenzo Bolmida, circostanza che venne notata nello stesso ufficio, non tanto, dico, nell'interesse dell'elezione quanto in quello della legge, io sorgo a combattere le conclusioni dell'ufficio.

Io credo che non vi sia nella legge ostacolo alcuno a che il presidente provvisorio chiamato dalla legge possa essere nominato presidente definitivo, quand'anche egli non sia elettore. Io lo credo in considerazione dei principii generali del diritto, ed avuto riguardo alla lettera e anche allo spirito della legge elettorale medesima.

Ho detto a fronte dei principii generali del diritto, poichè non si può introdurre una proibizione salvo là dove la legge espressamente la stabilisce. Questa dunque non è un'assurdità, come diceva il relatore dell'ufficio.

Il principio generale si è che chiunque può essere incari-

cato d'esercitare un diritto qualsiasi, può essere chiamato ad un ufficio qualunque, salvo quando vi ha una disposizione espressa della legge che limita l'esercizio di tale diritto. Se dunque non vi ha nella legge una disposizione espressa, la quale vieti a chi non è elettore di essere nominato presidente dell'ufficio definitivo, egli è incontestabile che colui il quale non ha contro di sè le disposizioni della legge può essere nominato a quell'ufficio. Ora, nella legge non riscontrandosi proibizione alcuna a che sia nominato presidente dell'ufficio definitivo colui il quale non sia elettore, basterebbe questa sola circostanza per dedurne che nulla osti a nomina siffatta.

Se i membri dell'ufficio definitivo concorressero direttamente all'elezione, io riconoscerai che la qualità di elettore debba ritenersi una condizione essenziale per essere membro dell'ufficio definitivo; ma questo non concorre direttamente all'elezione del deputato. L'ufficio definitivo non ha dalla legge altro mandato tranne quello di vegliare che le operazioni elettorali procedano regolarmente senza che succedano contravvenzioni tali da alterare la verità dell'elezione.

Ora è egli necessario che uno sia elettore per compiere quest'ufficio? No certamente, perchè coloro che non sono elettori possono egualmente essere imparziali, possono egualmente avere tutta l'attitudine richiesta per vegliare al buon andamento delle operazioni elettorali. Dirò anzi di più: è verosimile, è probabile che colui il quale non è elettore faccia prova di maggiore imparzialità, perchè vi può essere fra gli elettori un partito il quale si opponga ad un altro partito; invece colui che non è elettore, colui che è assolutamente estraneo all'elezione, certamente è in caso di essere maggiormente imparziale. Quello che è necessario si è che l'ufficio definitivo sia composto d'uomini che godano della fiducia degli elettori, affinchè si abbia fede che essi realmente saranno per sopravvivere imparzialmente le operazioni elettorali.

Ora questa fiducia non discende dalla qualità o no di elettore, ma bensì dal voto che gli elettori conferiscono a questi membri. Se perciò gli elettori desiderano nominare a presidente dell'ufficio definitivo chi non è elettore, quando questo goda della loro fiducia, io non veggo ragione alcuna intrinseca perchè debba esserne escluso.

Stando quindi ai principii generali, tuttavolta che non vi è una proibizione espressa, sia anche per la natura dell'ufficio, non veggo difficoltà a che il presidente dell'ufficio provvisorio possa essere eletto a presidente di quello definitivo.

Ma ho detto di più che anche la lettera stessa della legge dimostra come non vi sia ostacolo alcuno. Infatti questa contiene espressioni tali che lasciano evidentemente presupporre che non era intendimento del legislatore di escludere chi non fosse elettore dalle funzioni di presidente dell'ufficio definitivo. Io prego la Camera di far ben attenzione all'articolo 76, che è il seguente:

« Chiunque, non essendo nè elettore nè membro dell'ufficio, s'introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, sarà punito con una multa dalle lire 10 alle lire 200. »

Ritenga la Camera che la legge dice: « Chiunque, non essendo nè elettore nè membro dell'ufficio, » e non dice neppure *membro dell'ufficio provvisorio*; giacchè, a termini delle altre disposizioni, il solo che in virtù di legge avrebbe avuto diritto di entrare per far parte dell'ufficio provvisorio è il presidente; ma non parla la legge di membri dell'ufficio provvisorio, e tanto meno accenna al presidente dell'ufficio provvisorio.

Chiunque, non essendo nè elettore nè membro dell'ufficio... durante le operazioni elettorali, sarà punito, ecc.

Egli è adunque manifesto che, secondo la lettera e lo spirito di questo articolo, possono entrare nell'adunanza anche coloro che non sono elettori, che sono tuttavia membri dell'ufficio; dunque vi possono essere, giusta la disposizione di questo articolo, membri dell'ufficio che non siano elettori. E noti bene la Camera, facendo il confronto fra questo articolo e l'articolo 81, là dove non si tratta più di avere l'accesso nella sala, là dove non si parla di entrare semplicemente o come elettore o come membro, ma si tratta di votare, vedrà come la legge non si vale più di questa espressione, ma dice:

« Non è ammesso a votare, sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per la elezione del deputato, se non chi trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala, ecc. »

È dunque manifesta la distinzione che la legge stabilisce fra il diritto di votare per la elezione e il diritto di essere ammesso nella sala, anche per essere membro dell'ufficio. Per concorrere al voto, fa d'uopo essere elettore; per entrare nella sala non è indispensabile assolutamente di essere elettore, basta essere membro dell'ufficio; il che vuol dire che a membri dell'ufficio possono anche essere chiamati estranei non iscritti nella lista elettorale.

Io tengo adunque per fermo che, sia riguardando allo spirito, sia riguardando alla lettera della legge, non può esservi dubbio che il presidente provvisorio poteva anche essere nominato presidente dell'ufficio definitivo. Questa altronde è la norma che fu costantemente seguita in Francia, dove, quando era in vigore il reggimento parlamentare, esisteva una legge elettorale conforme a quella che ci regge.

Io indicherò due casi che furono decisi dalla Camera dei deputati, l'uno nel 1834 e l'altro nel 1846. Nell'anno 1834 trattavasi dell'elezione del signor di Falquerolles; erano a Castres due collegi, uno *intra muros* e l'altro *extra muros*; il presidente del tribunale di Castres doveva presiedere il collegio elettorale *intra muros*, ed il primo giudice dello stesso tribunale presiedeva il collegio *extra muros*, come pure è prescritto da noi quando vi sono due collegi elettorali.

Il detto primo giudice non faceva parte degli elettori del collegio che doveva presiedere provvisoriamente, faceva anzi parte del collegio *intra muros*. Alcuni membri opponevano che non poteva essere nominato presidente definitivo, siccome quello che non faceva parte del collegio. A ciò si rispondeva che l'esclusione essendo di diritto rigoroso, e la legge non precisando l'esclusione anche nel caso in cui non fosse elettore, non vi era luogo a pronunciare; ed è in questa conformità che la Camera approvava come valida l'elezione che erasi fatta dagli elettori di presidente dell'ufficio definitivo in capo a chi non era elettore. La stessa decisione ebbe pur luogo nel 1846 rispetto all'elezione del signor d'Aragon.

Per conseguenza io tengo per fermo che l'elezione di cui trattasi non si possa impugnare per la sola ragione che siasi eletto a presidente dell'ufficio definitivo quegli che era presidente dell'ufficio provvisorio senza essere elettore, e quindi spero che la Camera vorrà, a fronte di queste considerazioni, convalidare l'elezione sopraddetta.

PESCATORE. Mi duole che una questione così grave mi giunga improvvisa, sicchè io veramente non possa esporre alla Camera ragioni lungamente ponderate siccome l'importanza della cosa richiederebbe; tuttavia mi reco a dovere di sottoporre alla saviezza dell'Assemblea quelle considerazioni che sulla proposta quistione legale e politica mi sembrano più ovvie ed opportune.

A mio avviso, noi dobbiamo risolvere i seguenti due pro-

blemi: primieramente, nella operazione che cade in esame è forse stata violata la legge? In secondo luogo, la violazione della legge è dessa di tal natura che importi l'annullamento dell'elezione? Imperocchè potrebbe essersi violata la legge senza che ne dovesse risultare la nullità delle operazioni elettorali.

Sulla prima quistione la Camera intese, dallo svolgimento che il ministro diede alle sue argomentazioni, che, ammettendo il sistema proposto, si verrebbe a definire che non solamente il presidente dell'ufficio definitivo può essere quel medesimo che ha presieduto l'ufficio provvisorio, a tale funzione chiamato dalla legge, ma che può essere chiunque e comunque estraneo al corpo elettorale, e benchè non fosse tra le persone specialmente chiamate dalla legge a sostenere le funzioni di presidente dell'ufficio provvisorio. Ne risulterebbe ancora, o signori, che l'ufficio definitivo intero potrebbe essere composto di persone estranee al corpo elettorale.

Ecco dunque la quistione che vi occorre decidere; giacchè vi si dice che possono restare nella sala delle operazioni, a termine della legge elettorale, tutti quelli che sono o elettori o membri dell'ufficio. Cosicchè tutti i membri dell'ufficio definitivo, estranei al corpo elettorale, sol perchè a quei pochi elettori che concorrono a votare sulla composizione dell'ufficio sia piaciuto di designarli membri dell'ufficio definitivo, avranno il diritto di entrar nella sala e di presiedervi le operazioni elettorali.

Ora mi pare impossibile dare un tale significato alla legge elettorale, perchè risulta dal complesso della legge che nessuno debbe entrare nella sala e tanto meno presiedere le operazioni elettorali, se egli medesimo non è elettore. Qualunque ambiguità fosse occorsa nella redazione della legge, tengo per fermo che questa dovrebbe essere interpretata in quel modo che la ragione, il buon andamento, la libertà delle operazioni elettorali e la necessità di sottrarle ad ogni influenza straniera, suggeriscono di dare alla legge.

A mio parere, non si può assolutamente ammettere che l'ufficio definitivo, dalla cui sorveglianza ed autorità dipende l'integrità del voto, la libertà, il buon ordine delle operazioni elettorali, possa essere composto di persone estranee al corpo elettorale; giacchè qui la legge tace e non avremmo più veruna garanzia. La legge, o signori, se non nel testo materiale, certamente nello spirito è stata violata.

Ora esaminerò l'altra parte della quistione, cioè se la violazione della legge importi nullità delle operazioni.

A questo proposito il signor ministro fondava il suo ragionamento sopra un principio che egli diceva legale, cioè a dire che si può tutto quello che non è formalmente interdetto dalla legge.

Ora, non essendo espressamente proibito dalla legge, sotto pena di nullità, di eleggere a presidente dell'ufficio definitivo uno che non sia elettore, alla proibizione espressa che manca nella legge non si può supplire in verun modo.

A questo principio io ne contrappongo un altro. È principio certissimo di diritto che la violazione della legge trae di conseguenza seco la nullità dell'atto, sempre quando la disposizione della legge fosse essenziale all'atto stesso, quantunque la nullità non sia espressamente pronunziata; sicchè la quistione si riduce ad esaminare se in questo caso la violazione della legge tocchi alla sostanza della cosa.

Ora io domando se non sia sostanziale all'operazione elettorale l'ufficio che presiede quest'operazione, l'ufficio che è destinato colla sua vigilanza e colla sua autorità a far sì che l'operazione proceda ordinatamente, e soprattutto sia rimossa ogni possibile influenza straniera.

Certamente la composizione dell'ufficio è una cosa sostanziale dell'operazione elettorale; ove pertanto sia violata una legge nella composizione stessa dell'ufficio definitivo, io dico essersi violata la legge in una parte essenziale.

Diremo noi che l'elezione del presidente non sia un punto essenziale all'ufficio? Certamente il presidente è la parte principale dell'ufficio; è quello che lo rappresenta, è quello anzi che ne esercita tutta l'autorità. Adunque la violazione della legge in ordine all'elezione del presidente è violazione della legge relativa all'ufficio intero, relativa alla sostanza dell'operazione elettorale, importa dunque nullità dell'atto.

Bastino le considerazioni esposte per la ragion legale.

Ma, o signori, interpretando la legge elettorale, voi non dimenticherete la ragion politica della legge. Ora io vi domando se è ammissibile un'interpretazione tale per cui il Governo, designando le persone che abbiano a costituire l'ufficio provvisorio, possa far sì che in tutte le elezioni, e principalmente in quelle che si fanno nelle città principali, l'ufficio definitivo venga ad essere costituito di persone le quali possono grandemente influire sul risultato dell'elezione; vi domando se sia ammissibile che quest'ufficio possa essere interamente composto di persone appositamente designate, e fatte eleggere da quei pochi elettori che intervengono sul principio delle operazioni.

Parmi che questa sola considerazione debba farvi respingere un'interpretazione fatta in questo senso, la quale come a me, così credo a voi tutti, viene affatto nuova e inaspettata.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Prima di tutto debbo osservare all'onorevole Pescatore che egli mi fa proporre una quistione e me la fa risolvere in un senso, quando a me non venne nemmeno in pensiero di proporla, e tanto meno poi di risolverla come ha supposto.

Egli suppone che io abbia proposta la quistione in questi termini: se, data l'irregolarità della nomina del presidente definitivo nella persona del presidente dell'ufficio provvisorio, potesse ancora mantenersi l'elezione. Io non ho messo in campo tale quistione; anzi ritengo che, se a senso della legge non fosse valida la nomina del presidente dell'ufficio definitivo nella persona del presidente dell'ufficio provvisorio, dovrebbe cadere l'elezione appunto per le considerazioni da lui fatte.

Io non ho sostenuto questo, ma bensì che non vi era nella legge proibizione alcuna contro l'elezione del presidente provvisorio a definitivo: questa è la proposizione che ho sostenuta.

Ma, prima di rispondere alla ragion legale dall'onorevole Pescatore addotta, io devo rispondere alla ragion politica.

Egli disse: se voi ammettete potersi eleggere membri dell'ufficio definitivo i non elettori, e particolarmente il presidente dell'ufficio provvisorio, voi ponete le elezioni in mano del Governo, il quale potrà sempre valersi della sua influenza per far cadere su di esso la nomina, e così su di una persona che da esso Governo assolutamente dipende. Tale mi sembra essere il senso delle osservazioni politicamente fatte dall'onorevole Pescatore.

Ma se egli spinge la sua circospezione sino a quel punto, se crede necessario allontanare di tanto l'influenza del Governo, allora è chiaro che per ciò fare non basterà escludere il presidente dell'ufficio provvisorio o qualsiasi altra persona estranea al corpo elettorale di un collegio; perchè, se il Governo ha tanta influenza quanta egli suppone sull'animo degli elettori, da far sì che si elegga a presidente definitivo il presidente provvisorio, allora egli ne avrebbe tanta che basta per far eleggere chi vuole anche fra gli elettori. Vede adun-

que l'onorevole Pescatore che con quest'argomento egli viene a creare ostacoli là dove realmente non sussistono.

Questa operazione della nomina dell'ufficio definitivo è, a senso del Governo, una operazione che riposa interamente sulla fiducia degli elettori; quindi il principio più largo, il principio più liberale si è quello di lasciare che gli elettori eleggano tutte indistintamente le persone le quali essi credono avere le qualità necessarie per compiere quest'ufficio. Se queste persone godono della fiducia degli elettori, non veggio perchè vi possa essere ragione alcuna per escluderle da questo ufficio; e ciò risponde alle osservazioni legali dell'onorevole Pescatore.

Se si ammettesse il principio da me sostenuto, dicesi, quello cioè che possono, a senso dell'articolo 76, introdursi anche altri membri, potrebbe verificarsi il caso in cui tutti i membri dell'ufficio definitivo fossero persone estranee agli elettori. Ed io ammetto appunto questa conseguenza come derivante dal principio che debba essere lecito agli elettori, perchè la legge noi vieta, d'incaricare della sorveglianza delle operazioni elettorali le persone che hanno la loro confidenza. Secondo me, questo è nell'interesse stesso della verità dell'elezione, perchè è assai più facile che fuori del seno degli elettori vi sieno persone assolutamente imparziali le quali esaminino se realmente sieno o no le operazioni seguite nel modo voluto dalla legge, che non se i membri dell'ufficio definitivo sieno unicamente scelti fra gli elettori, giacchè può benissimo cadere in mente ad una parte degli elettori il sospetto che coloro i quali venissero di ciò incaricati non avessero in modo egualmente imparziale esaminate le operazioni elettorali. Reputo quindi che, ben lungi dal sostenere un principio contrario alla libertà ed alla verità dell'elezione, io difendo un principio conforme allo spirito ed alla lettera della legge, e conforme alla verità dell'elezione; così rinnovo alla Camera la preghiera di voler confermare questa elezione.

FARINA P. Mi trovo disgraziatamente, in dissenso in parte e coll'onorevole ministro e coll'onorevole Pescatore, perchè mi pare che entrambi, quantunque io sostenga la massima propugnata dal ministro, sieno nel dibattimento caduti in un equivoco, consistente nel credere che gli scrutatori dell'ufficio, sia provvisorio, sia definitivo, possano essere persone estranee al collegio elettorale e non altre, per modo che ne venisse la conseguenza che il giudizio sul risultato dell'elezione appartenesse a persone estranee al corpo elettorale.

Ora basta leggere semplicemente l'articolo 68 della legge elettorale per convincersi del contrario. In esso vien detto espressamente nei due ultimi alinea che scrutatori dell'ufficio provvisorio e conseguentemente anche del definitivo (perchè gli estranei non potrebbero più entrare nella sala, e non si potrebbero eleggere a scrutatori persone che non possono entrare nel locale ove lo scrutinio succede) devono essere i due più giovani ed i due più vecchi: dal che ne viene che sì l'ufficio provvisorio che il definitivo, in quanto a scrutatori, non possono essere composti che di elettori.

Tolta quindi la principale obbiezione posta in campo dal deputato Pescatore, mi pare che si possa ritenere ragionevolmente e sufficientemente garantita l'elezione, quando la maggioranza dell'ufficio è costituita nel modo richiesto espressamente dalla legge, e composto di elettori e non di persone estranee che non possono presentare, alla maniera di vedere di taluno, le garanzie richieste dalla legge elettorale.

Non aggiungerò altre osservazioni a quanto già disse il mi-

nistro, avere cioè la Camera già deciso in casi analoghi. Soggiungerò soltanto che non due volte, ma dieci o dodici, ha la Camera passato sopra alle irregolarità della costituzione dell'ufficio e dichiarata valida l'elezione, quando dal confronto del numero dei voti e dal complesso delle circostanze che queste elezioni presentavano, risultava sufficiente garanzia di regolarità e d'esclusione di brogli e raggiri che potessero intaccarne l'esito finale.

Per conseguenza io credo che la Camera, facendo seguito alla giurisprudenza parlamentare fin qui seguita, convaliderà, invece di annullare, la presente elezione.

D'ARCAIS, relatore. La teoria messa in campo dall'onorevole ministro, se non erro, credo sia questa: che chiunque può essere membro dell'ufficio definitivo, ancorchè non sia iscritto nelle liste elettorali, perchè, dice egli, se gli elettori hanno fiducia in altre persone, devono essere liberi di nominarle. Ora a che ci condurrebbe questa teoria? Ci condurrebbe necessariamente a violare l'articolo 80. Difatti l'articolo 80 prescrive espressamente che « niuno sia ammesso a entrare nel locale della elezione se non si presenta volta per volta il certificato di essere iscritto nelle liste elettorali di quel collegio. »

Stando però alla teoria del signor ministro si lascierebbe in arbitrio degli elettori di far entrare nella sala anche le persone estranee, purchè di loro beneplacito.

L'articolo 76 prescrive la penalità da imporsi a chi, non elettore, s'introdurrà nel locale delle elezioni, e l'articolo 80 spiega quali siano le persone che possono entrarvi, e proibisce assolutamente che « chiunque non sia elettore di quella sezione s'introduca nella sala. »

Dunque, io domando, come potranno gli elettori nominare a membro dell'ufficio definitivo persone che non siano elettori in quella sezione, se niuno è ammesso ad entrare nella sala se non presenta il certificato che accerti essere egli iscritto nelle liste del collegio o della sezione? Vede il signor ministro che ciò sarebbe impossibile, a meno di lasciare agli elettori la facoltà di violare questo articolo secondo le loro convenienze, o d'interpretarlo a modo loro secondo le circostanze.

Io desidererei ancora che il signor ministro mi desse un'altra spiegazione.

Il modulo dei verbali delle operazioni elettorali è stato redatto dal ministro, e sono persuaso che il signor ministro abbia cercato di compilare nello stesso verbale la sostanza, lo spirito della legge, acciò servisse di norma agli elettori e non si scostassero dalla medesima. Ora nel modulo stampato, rimesso all'ufficio di Varallo, del verbale dell'ufficio provvisorio, trovasi il paragrafo 4 che è concepito in questi termini:

« Che di mano in mano ogni elettore presentavasi, gli si porgeva dal signor presidente una scheda in bianco, invitandolo a scrivervi sopra cinque nomi da scegliersi fra gli elettori, coll'avvertenza che fra i cinque elettori che avrebbero avuto maggior numero di voti, quegli che avrebbe ottenuto più suffragi sarebbe presidente, e gli altri scrutatori. »

Pare adunque fuor di dubbio che quando il Ministero compilava il modulo col quale s'ingungeva di scrivere cinque nomi da scegliersi fra gli elettori, abbia inteso che i membri dell'ufficio definitivo dovessero essere elettori, e che volesse assolutamente esclusa qualunque altra persona che non fosse elettore di quel collegio.

A me pare pertanto che queste due ragioni siano sufficienti per combattere in fatto le cose dette dal signor ministro, dal quale attendo una risposta. Lascio da parte le quistioni le-

gali che in gran parte furono già combattute dall'onorevole Pescatore, e ripeterò solo che credo dimostrato che lo stesso signor ministro abbia col suo fatto ammesso che i membri dell'ufficio definitivo debbono essere elettori, per cui, il presidente Polto non essendo elettore del collegio, non so come a fronte di quanto io esposi abbia potuto legalmente esercitare le funzioni di presidente definitivo.

D'PRETIS. Comincerò dal fare un'osservazione intorno alla giurisprudenza politica che si dice stabilita dai precedenti che si sono verificati in casi analoghi all'attuale quistione.

Io credo che nella nostra giurisprudenza politica non abbiamo ancora precedenti analoghi, e quindi non c'è dottrina che se ne possa dedurre applicabile al caso concreto.

Quanto al caso della giurisprudenza politica francese citato dall'onorevole ministro dell'interno, devo osservare che esso è d'assai diverso dal caso nostro, perchè il presidente, nel caso che egli ha citato, apparteneva al corpo elettorale e aveva il suggello di capacità politica dalla legge prestabilito a chi deve prender parte alle operazioni elettorali. Nel caso attuale la cosa è diversa.

Io poi credo che, per risolvere questa questione, bisogna salire più alto, bisogna ricorrere ai principii che debbono reggere i consessi politici, e vedere se nell'interesse del sistema parlamentare sarebbe giusto e conveniente di applicare le teorie professate dal signor ministro.

Io per me sono profondamente convinto che sarebbe una calamità pel sistema parlamentare se le sue teorie fossero tradotte in pratica. Qual è la massima, secondo me, cardinale per i corpi politici, sia elettorali, sia deliberanti nel sistema parlamentare? Questa massima si è che questi consessi siano autonomi, che abbiano una indipendenza assoluta, che siano sottratti quant'è possibile ad ogni estranea influenza. Conseguenza di questa massima si è che questi corpi debbano eleggere nel loro seno i loro uffizi destinati a dirigere le loro operazioni ed i loro atti.

Per ispiegare il mio pensiero basterà citare qualche esempio: nel nostro Statuto è detto espressamente che la Camera elettiva elegga nel suo seno il suo uffizio.

Nello Statuto del Belgio del 1831 non è stabilito questo: è detto solamente che il Senato e la Camera eleggono i loro presidenti e vice-presidenti. Ora è mai avvenuto e si potrebbe mai ammettere che le Camere legislative facessero elezione dei loro presidenti e vice-presidenti fuori del loro seno? Secondo il nostro Statuto il Re elegge il presidente e il vice-presidente del Senato. Non è detto espressamente che la scelta debba farsi nel suo seno.

Ora sarebbe ammissibile nell'interesse del sistema parlamentare che la scelta potesse cadere sopra chi non facesse parte dell'altra Camera legislativa? Del resto, in pratica, finchè si rispetta il sistema parlamentare, nessun consesso legislativo e, direi quasi, nessun corpo politico ammette che si possano eleggere gli uffizi loro e coloro che devono presiedere e dirigere le loro operazioni, altrove che fra le persone che possono sedere, votare e deliberare nel consesso. Egli è appunto perchè nella elezione di Varallo questa massima fu vulnerata che io credo bisogna ritenere nulla, nell'interesse delle istituzioni parlamentari, la nomina fatta.

Una dimostrazione anche più chiara della mia tesi la si potrebbe dedurre dalle conseguenze pratiche che deriverebbero dal sistema abbracciato da coloro che sostengono valida la elezione del collegio elettorale di Varallo. Vediamo dove si andrebbe quando si ammettesse che l'ufficio definitivo possa essere eletto dalla maggioranza degli elettori (e noti la

Camera questa parola) fuori del corpo degli elettori. Potrebbe succedere che alla propria forza, alla propria preponderanza, alla propria influenza, la maggioranza, eleggendo l'intero ufficio fuori del suo seno, venisse ad aggiungere forze, influenze e preponderanze estranee a se medesima, diverse dal corpo politico, spesso contrarie, ammettendo nel consesso politico persone che lo spirito della legge e l'essenza delle istituzioni parlamentari ha escluse da ogni partecipazione alle operazioni dei politici consessi. Questa, a parer mio, è la ragione capitale sulla quale prego la Camera di soffermarsi.

Dico poi che lo spirito della nostra legge elettorale, intesa rettamente, nel suo complesso si oppone all'interpretazione data dal signor ministro. Vediamo, o signori, la disposizione dell'articolo 68. Questo è così espresso :

« Avranno la presidenza provvisoria dei collegi e sezioni elettorali sino alla nomina elettiva dei loro presidenti, nei luoghi dove risiede un magistrato d'appello, i presidenti, ecc. »

La lettera e lo spirito di questa disposizione, la indicazione fatta dalla legge delle persone che debbono avere la presidenza provvisoria dei collegi, indicazione a cui il legislatore si è determinato perchè le operazioni elettorali cominciassero e procedessero regolarmente e speditamente, lo spirito, dico, e la lettera di queste disposizioni si è che la Presidenza non sia che provvisoria ed abbia un termine alla fine delle operazioni dell'ufficio provvisorio medesimo. Fu un ufficio conferito pel bisogno delle prime operazioni, e non altro.

Ma v'è di più. Guardate se la legge ha ammesso il principio, escluso il caso dei presidenti dell'ufficio provvisorio, di far intervenire persone che non appartengano al corpo degli elettori nelle operazioni elettorali. Tutt'altro, o signori. Nello stesso ufficio provvisorio a cui sono affidate operazioni molto meno importanti, molto meno gelose di quelle che sono affidate all'ufficio definitivo, la legge vuole che sieno elettori tutti quelli che intervengono; essa prescrive che sieno elettori tutti, meno il presidente, gli altri membri dell'ufficio, e che i due elettori anziani e i due più giovani facciano parte dell'ufficio come scrutatori.

Ora, quando in operazioni molto meno importanti, molto meno essenziali vengono dalla legge indicate distintamente tutte le persone che debbono presiedervi e dirigerle, e vien prescritto perciò che non possano far parte dell'ufficio che il presidente da legge indicato e i soli elettori, vorremo noi credere che il legislatore nelle operazioni molto più importanti, molto più gravi dell'ufficio definitivo abbia poi lasciato in arbitrio della maggioranza o di pochi di comporre l'ufficio anche di persone estranee al corpo elettorale? Ma io credo che questa teoria si può, senza temerità, chiamare, come l'ha chiamata il quarto ufficio, una teoria assurda.

Per queste considerazioni, ed anche perchè la disposizione che si è citata nell'articolo 76 è una semplice disposizione penale, e deve limitarsi entro questa cerchia, massime a fronte delle altre disposizioni molto più esplicite della legge, e soprattutto onde non violare i principii che formano la base delle istituzioni parlamentari, e per mantenerle elevate, sincere, indipendenti, come è loro natura di essere, io prego la Camera di voler annullare l'elezione del collegio di Varallo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Farina.

FARINA P. La confutazione delle cose dette dall'onorevole preopinante mi pare molto agevole.

Egli ha cominciato dal dire che, per la libertà delle operazioni del collegio elettorale e per la sua autonomia, è necessario che il presidente del collegio sia un elettore. Io credo

che la libertà e l'autonomia del collegio medesimo sia molto più facile a conseguire quando sia libero di scegliere un presidente nel suo seno che reputi capace, sia egli elettore o non lo sia, purchè abbia il diritto di intervenire nella sala dell'adunanza.

Che poi il diritto di entrare nella sala delle elezioni l'abbia espressamente il presidente, si deduce precisamente dall'articolo che l'ufficio ha invocato per far cassare l'elezione, cioè dall'articolo 76 della legge elettorale, nel quale è detto : « Chiunque, non essendo nè elettore nè membro dell'ufficio, s'introdurrà, durante le operazioni elettorali, nel luogo dell'adunanza, sarà punito, ecc. »

L'articolo 76 adunque ha ammesso espressamente che i membri dell'ufficio provvisorio, fra i quali il presidente, benchè estranei al collegio elettorale, possano entrare nella sala. Per conseguenza è naturale che il collegio elettorale, per la maggiore sua libertà, possa anche eleggere quell'individuo che ha diritto di essere presente, quantunque estraneo al corpo degli elettori. Questa ragione adunque si ritorce, non già in favore, ma contro l'asserzione dell'onorevole preopinante.

Il preopinante credette poi di trovare una ragione di analogia colle disposizioni che regolano i corpi legislativi; e da ciò pure io deduco invece una ragione per sostenere l'assunto contrario. Infatti nei corpi legislativi, per trovare un presidente provvisorio, non si sceglie fuori del corpo legislativo stesso, come nel caso dei collegi elettorali, ma si sceglie il presidente più anziano fra i membri che compongono il corpo legislativo stesso. Ma, alla presidenza dei collegi elettorali, la legge sceglie un estraneo; dunque l'analogia che egli ha voluto dedurre in questa circostanza, non è in favore, ma è contro il suo assunto.

Il terzo argomento lo dedusse dall'errore, nel quale io ho già notato incorrere coloro che suppongono che tutti i membri dell'ufficio possono essere estranei al corpo elettorale. Ora, i due ultimi alinea dell'articolo 68 dicono chiaramente che gli scrutatori devono essere elettori, vale a dire i due più giovani e i due più vecchi tra di essi; per conseguenza questa ragione non milita in favore, ma contro l'opinione del preopinante, appunto perchè *inclusio unius est exclusio alterius*.

La legge ha voluto che fossero elettori gli scrutatori, e non ha parlato del presidente; dunque dagli scrutatori non si può dedurre una parità di diritto pel presidente. Se la legge lo avesse voluto, come lo ha dichiarato per quelli, lo avrebbe dichiarato altresì per questo.

Si volle infine dedurre una ragione dalla disposizione che non lascia in carica il presidente provvisorio, se non fino alla nomina del definitivo. Ma questo è naturale: nominato il definitivo, il provvisorio deve cessare e subentrare quello. Ma ciò non vuol dire che il presidente provvisorio non possa essere eletto a presidente definitivo, ed io sfido gli onorevoli oppositori a trovare una disposizione simile in tutta la legge elettorale. Ora, siccome i casi di nullità non si devono prescrivere quando non siano assolutamente dalla legge prescritti, così io credo che non si deve introdurre questa nullità nella legge elettorale quando essa non l'ha espressamente stabilita.

Per tutte queste circostanze pertanto, e ritenuto che, se non in casi precisi (e dico in casi precisi, perchè l'onorevole preopinante sostenne che non vi erano stati casi identici), in casi però molto analoghi, nei quali eravvi state irregolarità nella elezione dei membri dell'ufficio (e tutti i membri della Camera presenti rammenteranno questi casi, i quali, se non

furono perfettamente identici, erano però molto analoghi; ritenuto, dico, che in questi casi l'irregolarità dell'ufficio definitivo non fu creduta da tanto da potere infirmare l'elezione, così penso che non sia il caso di farlo nemmeno adesso, tanto più che mancano assolutamente i dati per concludere che, ove altrimenti fosse stato composto l'ufficio definitivo, diverso sarebbe stato il risultamento dell'elezione. Perciò sono d'avviso che si debba convalidare l'elezione, non tenuto conto delle obiezioni che si sono mosse contro la medesima.

PESCATORE. Credo necessaria anzitutto una rettificazione delle citazioni fatte dal signor ministro in ordine alla giurisprudenza straniera. Però, quello che sono per dire a taluno parrà, non una rettificazione propriamente detta, bensì una semplice spiegazione; ma comunque si voglia qualificare, credo sia una spiegazione di molta importanza.

Tengo qui fra le mani il documento da cui probabilmente il signor ministro ha tratto la sua citazione; certo si è che qui è riferito il caso allegato dal signor ministro.

Trattavasi di un presidente dell'ufficio definitivo, il quale godeva dei diritti elettorali, benchè non fosse elettore nella sezione del collegio in cui fu eletto presidente dell'ufficio; e propone il libro la questione se si dovesse tenere per valida questa elezione.

Ecco in qual modo si esprime:

« Saisie en 1834 (la data citata dal ministro) de cette question, la Chambre, après une vive discussion (si vede che si è prestato una qualche attenzione a questo dibattimento) (*Siride*), la Chambre, après une vive discussion, s'est prononcée en faveur de l'élection. Toutefois il faut remarquer que, dans l'espèce, le président élu, s'il n'était pas électeur de la section, était néanmoins porté sur la liste du collège, et faisait partie d'une autre section. »

Il signor ministro limitò a questo punto la sua citazione.

A me pare che avrebbe dovuto andar avanti e vedere quello che scriveva lo stesso autore continuando la questione, e venendo a quella che ci occupa attualmente, vedere quale avviso esso spieghi e se ammetta che la decisione della Camera da lui riferita si possa estendere a risolvere una questione ben diversa.

Lo scrittore soggiunge:

« Mais pourrait-on admettre que la présidence définitive serait valablement continuée dans la personne du président provisoire, alors même qu'il ne ferait pas partie du collège électoral? »

Ecco la nostra questione:

« Nous ne le pensons pas. La loi, en laissant aux électeurs le choix de leur président, a dû entendre, en effet, que ce choix aurait lieu parmi eux. C'est cette opinion qui a été formellement exprimée par le rapporteur de la Commission à la Chambre des pairs. »

Lo scrittore poi non dissimula che qualche altro interprete della legge elettorale espresse un'opinione contraria, come ad esempio M. Cormenin.

« M. de Cormenin fait résulter la doctrine contraire du principe que l'on ne doit s'attacher qu'à l'observation des formes et des conditions essentielles de l'élection en elle-même. »

Notate le modificazioni che questo medesimo autore si è creduto in obbligo di portare alle sue dottrine.

« Toutefois cet auteur ne peut s'empêcher de faire remarquer que cette solution n'est pas très-sûre. »

Ma questo non basta. (*Qui l'oratore continua a scorrere cogli occhi il libro e poi soggiunge*) Questo è diverso (*Siride*); ma vi sono altre cose, altre incompatibilità.

« Si le président... (*Voce: Andiamo avanti!*) Abbiate pazienza un momento... (*Harità*) Si le président avait influencé l'élection d'une manière quelconque (e questo lo può fare, ancorchè non elettore, ed anche non votante), il y aurait lieu à l'annulation de l'élection pour excès de pouvoirs. »

Dunque, o signori, se voi convalidate l'elezione, cioè quando voi abbiate deciso che può essere eletto a presidente del collegio, dell'ufficio definitivo anche uno non elettore, allora deciderete in modo assoluto, e abbracierete una dottrina che è contrastata da tutti quanti hanno preso a trattare di materia elettorale; oppure ammetterete le modificazioni del signor di Cormenin, che ritiene per valida l'elezione del presidente benchè non elettore: ma vi converrà esaminare nei singoli casi ed eccezioni se non sia occorsa nell'operazione una qualche grave questione; si dovrà esaminare se nei casi speciali questo presidente non abbia esercitata o cercato di esercitare influenza sulle operazioni elettorali. È egli convenevole di adottare una giurisprudenza che ad ogni caso solleva sì gravi questioni, difficili, anzi credo impossibili a risolversi in punto di fatto?

Che presidente è il vostro, il quale, chiamato a concorrere coll'ufficio definitivo che egli dirige, a definire le questioni che insorgono nel corso delle operazioni, non può dare il suo voto sotto pena di annullare tutta intera l'operazione elettorale? Che presidente è il vostro, il quale, ben lontano dal garantire la validità delle operazioni elettorali, anzi colla sola sua presenza induce il sospetto sulla validità delle operazioni? La sola sua presenza è considerata come nociva, come talmente fatale, che la Camera, chiamata a deliberare sulla elezione, comincia a dubitarne, e si crede in debito d'investigare se per caso questo presidente sospetto non abbia influito colla sua autorità sul risultato delle operazioni elettorali. Evidentemente una dottrina tale è inammissibile.

A conforto di questa mia opinione posso citare ancora un voto della Camera francese, il quale è pure riferito dallo stesso scrittore:

« La doctrine (così termina Ledru-Rollin), la doctrine que nous soutenons a été au surplus consacrée en 1831 par un bureau de la Chambre, qui déclara qu'un citoyen étranger au collège ne pouvait être choisi, non-seulement pour être président du bureau définitif, mais même pour y remplir les fonctions de scrutateur. »

Dico che la medesima dottrina è condannata dalla stessa nostra legge elettorale; infatti, per sostenere la validità dell'elezione, i nostri avversari hanno creduto di dover necessariamente ricorrere al disposto dell'articolo 76, dov'è detto che niuno può introdursi nella sala, che non sia elettore o membro dell'ufficio. D'onde deducono che, per potersi introdurre nella sala dell'elezione nel corso delle operazioni, non richiedesi già assolutamente la qualità di elettore, ma che basta quella di membro dell'ufficio. D'onde ancora l'ultima conseguenza, che possa chiunque essere eletto non solo presidente, ma membro dell'ufficio, benchè non appartenga al corpo elettorale. Ecco la conseguenza necessaria che deriva dal sistema di coloro che sostengono la validità dell'elezione; conseguenza riconosciuta inammissibile, contraria alle altre disposizioni della stessa legge elettorale.

E da chi? dagli stessi sostenitori della validità della elezione, dall'onorevole Farini.

E considerando ancora per un momento la ragione e la convenienza politica, mi si viene opponendo che il Ministero il quale intende influire sull'elezione dell'ufficio potrà farlo benissimo procurando che si nominino quegli elettori che a lui parranno più ad esso favorevoli. Ma, dico io, se quest'influenza

del Ministero è impossibile ad evitare, perchè necessariamente gli elettori si devono ammettere a concorrere all'ufficio, dovremo noi allargare la sfera in cui il Ministero possa esercitare la sua influenza? E se il Governo non trova negli elettori componenti quella sezione persone affatto favorevoli, disposte a secondare le sue viste, dovremo noi introdurvi, a beneficio del Governo, per allargare la sfera della sua attività, dovremo noi, dico, introdurvi altre persone di qualunque condizione, di qualunque qualità, benchè non presentino garanzie di sorta alcuna? La sfera dell'influenza ministeriale è immensamente allargata con questo principio, e crede che la Camera ciò non possa ammettere in verun modo.

Dico infine che il sistema propugnato dalla parte contraria è condannato dallo spirito dell'intera nostra legislazione politica.

Vediamo infatti, o signori, che la capacità di coloro che debbono esercitare diritti e funzioni politiche è sempre nella nostra legislazione determinata con doppio elemento, vale a dire la fiducia nei cittadini e le condizioni legali. In ogni parte del nostro sistema politico noi troviamo l'elezione, le operazioni elettorali e le condizioni di eleggibilità. La legislazione adunque non si fida nè all'uno nè all'altro criterio, ma esige il concorso di due condizioni per prendere parte agli atti politici, cioè: 1° riunire quei requisiti che la legge ha giudicati generalmente necessari per essere presunto capace; 2° ottenere il voto dei nostri concittadini.

Ciò posto, potremo noi credere che la legge elettorale abbia voluto derogare a questo sistema ed ammettere a prendere parte ad una funzione politica cotanto importante com'è quella di presidente, o di membro dell'ufficio definitivo qualunque persona, senza veruna garanzia, purchè abbia soltanto ottenuto il voto di quei pochi elettori che sul principio delle operazioni elettorali si presentano per nominare l'ufficio definitivo? Non posso assolutamente indurmi a crederlo e dico che le funzioni dei membri dell'ufficio definitivo sono un ufficio politico ben più importante che non quello di un semplice elettore; io dico che sul risultato delle operazioni elettorali può influire assai più l'ufficio, benchè composto di persone che non votano, di quello che possa influire col suo voto individuale un semplice elettore.

Io dunque ritengo che la presente elezione sarà annullata, e non s'introdurrà questo funesto sistema, non si adotterà questo principio troppo pericoloso che quindi innanzi gli uffici definitivi, quegli uffici che presiedono alle operazioni elettorali possano essere per intero composti, presidente e membri, di persone senza garanzia di sorta colà introdotte da chi prende ad influire sull'elezione, che non appartengono punto al corpo elettorale, a quel corpo in cui solamente la legge si affida per far sorgere la rappresentanza nazionale.

PRESIDENTE. Il deputato Marco ha facoltà di parlare.

MARCO. Aggiungerò alcune osservazioni, quantunque le domande mosse dall'onorevole Pescatore s'indirizzassero non già a me che non aveva parlato ancora, ma bensì all'onorevole ministro.

Preoccupato da questa quistione, ho cercato se fra le discussioni del Parlamento francese vi fosse qualche caso analogo a quello sul quale noi discutiamo, ed ho visto che nel 1838 si era verificato, ed è questo. A Castres c'erano due collegi, uno *intra muros* e l'altro *extra muros*... (*Interruzioni e voci: È già stato citato!*)

Perdoni la Camera e mi permetta di dare questa spiegazione, la quale consiste nel dimostrare che il presidente dell'ufficio definitivo di quel collegio non apparteneva al medesimo, conseguentemente questa citazione risponde a capello al-

l'osservazione fatta dal deputato Pescatore, il quale voleva dedurre dalla citazione fatta dal signor ministro una circostanza che non si verifica nella citazione stessa, perchè egli argomentava a questo modo: è vero che il presidente dell'ufficio definitivo non era iscritto in quella sezione, ma apparteneva allo stesso collegio. Invece nel caso successo nel 1834 il presidente del collegio definitivo era iscritto in un altro collegio.

Nel 1846 si è verificato un altro caso. Il presidente del tribunale civile, delegato dalla legge a comporre l'ufficio provvisorio, è stato nominato dalla sezione, alla quale non apparteneva, presidente definitivo. Ora, l'argomento che si è dedotto dal primo caso risponde precisamente anche il secondo.

Siccome non era iscritto nella tabella degli elettori che facevano parte di quella sezione, secondo la teoria del deputato Pescatore non avrebbe potuto nemmeno essere nominato presidente definitivo: eppure la Camera, sentite le ragioni del relatore ed anche quelle dei deputati che opinavano in contrario, ha creduto di dover approvare l'elezione, non essendo dell'avviso che quel fatto avesse potuto influire nella legittimità della medesima.

Diffatti io argomento a questo modo: quando una legge non prescrive una nullità, la Camera può essa annullare un atto nel quale sia corsa una qualche irregolarità? La risposta è ovvia; l'ha citata l'onorevole Pescatore e fu pronunziata da un valente pubblicista, qual è il signor Cormenin, il quale stabilisce una differenza tra le formalità che sono solenni, cioè essenziali, e quelle che sono meno essenziali.

Ora esaminiamo se la formalità di cui si tratta è essenziale quale l'ha dipinta l'onorevole Pescatore.

La legge ha delegato il presidente del tribunale provinciale a presidente dell'ufficio provvisorio: il collegio elettorale ha creduto bene di deferirgli la qualità di presidente definitivo. Elevatasi qualche difficoltà in proposito, si esaminò la legge per vedere se vi era qualche disposizione la quale impedisse che il presidente dell'ufficio provvisorio potesse essere nominato presidente dell'ufficio definitivo; nè avendola ritrovata, ch'è anzi essendo riconosciuto che l'articolo 76 prevede, ed è in favore di questo caso, tutti in buona fede accettarono il presidente definitivo, sebbene non iscritto nell'elenco degli elettori di quel collegio.

Perchè la legge ha delegato al presidente del tribunale civile l'ufficio di presidente provvisorio? Perchè esso è un magistrato inamovibile, quindi pienamente indipendente tanto rimpetto al Governo, quanto rimpetto agli elettori: per conseguenza la sua nomina a definitivo non può far sospettare la benchè minima influenza governativa.

Perchè dunque la Camera non convaliderebbe questa elezione? Essa, non convalidandola, violerebbe un principio sacrosanto, che vuol essere gelosamente conservato, violerebbe l'autonomia e la libertà del collegio elettorale: imperciocchè non è la Camera che nomina i deputati, essa non fa che approvarla o disapprovarla quando è stata proclamata; se la legge non è stata violata, l'approva, se fu violata o sia sorto un qualche fatto che possa far nascere dubbio intorno alla sincerità della elezione, allora la Camera, come un tribunale di giurati, giudica che la elezione non è stata regolare e quindi l'annulla.

Ma nel caso attuale non essendovi richiami per parte degli elettori, nè violazione di legge nè diretta nè indiretta, io son convinto che la Camera debba, per tutelare i diritti del collegio elettorale, approvare la presente elezione come quella che ha tutte le condizioni volute dalla legge e dalla ragione per essere giudicata regolare e soprattutto sincera.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe ora al deputato Farina P., ma gli faccio osservare che ha già parlato due volte.

TOLA P. Credo che la presente quistione non debba risolversi coll'autorità degli esempi, ma colla scorta dei principii inconcussi del diritto costituzionale applicato alla nostra legge elettorale. E per risolverla, secondo la mia debole opinione, in termini chiari e precisi con la scorta dei principii di questo diritto, io comincio a fare agli onorevoli deputati che vogliono sostenere la validità della nomina in discussione una sola domanda. Chi non è iscritto nelle liste elettorali politiche forma o può formare parte integrante d'un collegio elettorale? Credo che nella loro sincerità mi daranno la risposta negativa, mentre parte integrante del collegio elettorale non può essere se non colui che è elettore politico. Posto questo per base, veniamo al caso in quistione. La legge determina che il potere esecutivo riunisca i collegi elettorali, perchè i collegi elettorali non hanno il diritto di riunirsi da se medesimi, non hanno cioè il diritto di costituirsi. Il Re, dice la legge, riunisce i collegi elettorali. Ecco la ragione per cui il potere esecutivo nomina il presidente provvisorio, per riunire cioè i collegi, perchè i collegi possano costituirsi. Ma una volta costituito il collegio non ne deve più far parte il presidente provvisorio, se già non ne fosse membro egli medesimo.

Nel caso concreto abbiamo il collegio di Varallo col suo ufficio già costituito, e lo abbiamo costituito con un presidente che da provvisorio diventò definitivo. Ora, io qui faccio un'altra domanda: è questo un collegio legittimo? Signori, no; è un collegio acefalo, perchè il presidente è ancora provvisorio, e la legge non riconosce per collegio legalmente costituito quello che ha un membro eterogeneo affatto estraneo al collegio medesimo, e che per soprappiù ne è il capo. Imperocchè io sono di avviso che tale legalità non possa reggere a fronte della legge elettorale e dei principii del diritto costituzionale.

La legge ha due scopi: l'uno di far esercitare dal potere esecutivo quella facoltà che può e deve soltanto esercitare, vale a dire la facoltà di riunire il collegio; l'altro di costituire il collegio medesimo acciò possa legalmente procedere alla elezione dei suoi rappresentanti. Ma, se il presidente provvisorio potesse considerarsi come parte integrante del collegio, sebbene non sia elettore politico, sarebbe assolutamente falsato il sistema delle elezioni.

La legge stabilisce le condizioni per essere elettore. Come adunque può considerarsi tale un presidente provvisorio, il quale non abbia tali condizioni e non sia iscritto nelle liste elettorali? Se ciò si ammettesse, noi cadremmo nell'assurdo, cioè in primo luogo avremmo un collegio con un presidente che non è elettore politico, con un presidente che non è membro nè parte integrante dello stesso collegio; e in secondo luogo avremmo un collegio acefalo, e quindi contrario alle norme stabilite dalla legge.

Penso adunque che gli elettori non potevano eleggere a presidente definitivo quello dell'ufficio provvisorio, dal momento che questi non faceva parte del collegio, e per conseguenza mi pronunzio per la nullità dell'elezione.

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha facoltà di parlare.

DEPRETIS. Sarò brevissimo. L'onorevole Marco ci diceva il perchè, secondo il suo avviso, la legge ha delegata la facoltà di presiedere l'ufficio provvisorio dei collegi elettorali al presidente del tribunale del luogo ove il collegio si raduna. Perchè quest'ufficio si viene ad affidare, egli dice, ad un magistrato inamovibile, indipendente, degno della universale fiducia. Ma io prego l'onorevole Marco di por mente alle

disposizioni della legge elettorale. Egli vedrà che in moltissimi casi non è il presidente del tribunale, non è un magistrato inamovibile che presiede l'ufficio provvisorio, ma invece è un giudice amovibile, un sindaco, un vice-sindaco, un consigliere comunale, e quindi vengono meno tutte quelle ampie garanzie che egli credeva di aver rinvenuto, e così non regge la sua argomentazione.

Io ripeterò il motivo per cui la legge fu costretta a scegliere preventivamente la persona che doveva presiedere all'ufficio provvisorio dei collegi, e si fu perchè l'iniziativa delle operazioni elettorali potesse aver luogo e compiersi senza incaglio e senza interruzione.

La ragione capitale, io lo ripeto ancora (oltre a quella accennata dall'onorevole Tola), è la guarentigia che si deve alle minoranze. Supponete, o signori, per un istante praticato il sistema sostenuto dall'onorevole ministro.

Ebbene, si potrebbe vedere in un collegio un ufficio eletto liberamente, come dice il signor ministro, dagli elettori, composto di quelle persone che in quel collegio saranno le più importanti, se volete, ma nello stesso tempo le più dipendenti dal Governo, le persone cioè che negli interessi del Governo possano esercitare la maggiore influenza e la maggiore pressione. Certo non sarà facile ad accadere, nè io lo credo, perchè ho fede nel retto senso del corpo elettorale, ma pur sarebbe possibile che il caso si verificasse, e allora, domando io, che sorta di garanzia avrebbero ancora le minoranze in un sistema nel quale sarebbe aperto l'adito alla maggioranza di accrescere in questa guisa la sua politica influenza!

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io non entrerò nuovamente a combattere tutti gli argomenti che furono addotti da coloro che oppugnano la validità dell'elezione; dirò soltanto due parole in risposta all'onorevole Depretis, nonché all'onorevole Tola.

L'onorevole Depretis, rispondendo ad un argomento addotto dall'onorevole Marco, diceva non sussistere la ragione per esso esposta, vale a dire che la legge voleva che a presidente dell'ufficio provvisorio fosse eletta una persona indipendente dal Governo, perchè poteva facilmente avvenire che fosse, non il presidente del tribunale, ma bensì un altro funzionario pubblico dipendente dal Governo.

In questo egli ha perfettamente ragione, perchè io credo pure possa darsi il caso che il presidente dell'ufficio provvisorio sia persona non affatto indipendente dal Governo. Ma, signori, io non attribuisco forza alla nomina del presidente dell'ufficio provvisorio, alla disposizione della legge; la attribuisco al mandato che gli conferiscono gli elettori, la attribuisco all'atto in forza del quale il presidente provvisorio diviene presidente definitivo.

Ora io non veggio ragione perchè, se gli elettori, i quali debbono concorrere alla nomina del deputato, pensano di poter riporre la loro fiducia nella persona del presidente provvisorio, quand'anche questo non sia indipendente e sia funzionario dipendente dal Governo, non possa questo essere eletto.

Non potrebbe egli succedere il caso che fra gli elettori vi fossero persone dipendenti dal Governo? Forsechè per questa considerazione dovranno essere escluse dal coprire l'ufficio di presidente definitivo? Vede adunque l'onorevole Depretis che, comunque stia la sua osservazione fatta al deputato Marco, il suo argomento non regge.

Risponderò inoltre alle altre osservazioni e a quella anzitutto che non vi sarebbe più la garanzia delle minoranze.

Io sono d'avviso che, quand'anche si ammettesse che possa

essere eletto colui che non è elettore a presidente dell'ufficio definitivo, vi sia, nonchè minore, una garanzia maggiore per le minoranze.

Certo che, trattandosi di una persona imparziale, la quale non fa parte di quella maggioranza che porta un candidato all'elezione, questa non potrà mai essere così interessata a far sì che prevalga il voto di questa maggioranza; e così sarà sempre una garanzia maggiore per le minoranze di quanto lo sarebbe se presidente venisse eletto uno degli elettori che farà parte di quella maggioranza.

Dunque questa ragione, ben lungi dall'escludere dal diritto di essere nominato a presidente dell'ufficio definitivo il presidente dell'ufficio provvisorio, io tengo anzi che sarebbe una ragione di più perchè debba essere ammesso.

Quanto al deputato Tola, veramente io mi trovo molto imbarazzato a rispondere, perchè egli in sostanza non ha detto altro se non che il presidente dell'ufficio provvisorio non poteva essere eletto presidente dell'ufficio definitivo perchè non faceva parte del collegio; e conchiuse essere assurdo che colui il quale non fa parte del collegio elettorale possa esserne eletto presidente. (*Rumori*) Il presidente, si disse, dell'ufficio provvisorio quando non è elettore non fa parte del collegio elettorale. Dunque è assurdo, è assolutamente insussistente che possa essere eletto presidente dell'ufficio definitivo.

Ma, io osservo al deputato Tola che non basta dire che una cosa sia assurda, bensì è necessario provare che questa cosa sia vietata dalla legge. Quando nella legge non trovo disposizione alcuna che vieti di nominare a presidente dell'ufficio definitivo quegli che è presidente dell'ufficio provvisorio, non veggio punto come ciò possa essere assurdo. Ora, avendo dimostrato che non avvi disposizione alcuna nella legge elettorale la quale conduca a questa conseguenza, io credo che il suo argomento altro non racchiuda che una petizione di principio.

In conclusione ei non disse altro se non che non deve essere eletto presidente, perchè non può esserlo. Quindi io prego la Camera a voler confermare l'elezione.

Voci. Ai voti! ai voti!

D'ARCAIS, relatore. Ho chiesto alcune dichiarazioni al signor ministro, ed egli non me le ha ancora fatte.

Io credo che alla Camera non isfuggirà la gravità delle conseguenze della teoria messa innanzi, cioè che anche i non elettori possano essere membri dell'ufficio. Ripeterò ancora una volta: cosa succederà ove si tratti di violazione dell'articolo 80, il quale statuisce che niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni, se non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 62? Si andrà forse a indagare se tale fu la volontà degli elettori? Ognun vede in qual labirinto c'innoltreremmo.

L'altra osservazione che io feci sui moduli, nei quali è indicato doversi scrivere cinque nomi di elettori, è similmente sfuggita al ministro. Io lo prego pertanto a favorire alcune spiegazioni a tale riguardo.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Mi rincresce di non aver più avute presenti le due osservazioni a cui ha testè accennato l'onorevole relatore dell'ufficio, perchè avrei potuto agevolmente ribatterlo. Supplirò ora a tale difetto.

L'articolo 80 debb'essere combinato coll'articolo 76. Questo articolo non esclude i membri dell'ufficio, e debb'essere interpretato in modo che si concilii coll'articolo 80.

Quanto poi alla dichiarazione che dice stata stampata e trasmessa ai collegi elettorali, dove si accenna, tra le altre indicazioni, che debbono i membri dell'ufficio definitivo es-

sere eletti tra gli elettori, osservo che qualunque potesse essere stata l'intenzione di chi fece questi moduli, certamente non poteva avere tanta forza da cambiare la disposizione della legge. Se questa non prescrive che debbono essere scelti tra gli elettori, qualunque dichiarazione scritta su questi moduli non potrebbe ciò indurre.

Osservo di più che intanto si è indicato in questi moduli di scegliere tra gli elettori, in quanto che ordinariamente i membri dell'ufficio definitivo vengono eletti fra gli elettori; ma ciò che si fa ordinariamente non vuol dire che debba farsi espressamente, e che quando non vi sia la maggioranza di questi, debba ciò produrre la nullità. Credo con ciò di avere sufficientemente risposto agli eccitamenti che mi vennero fatti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio IV le quali sono per l'annullamento dell'elezione del signor Vincenzo Bolmida a deputato del collegio di Varallo. (Sono approvate.)

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO DE SONNAZ SUL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO.

PRESIDENTE. Il deputato De Sonnaz ha la parola per interpellanze al ministro della guerra.

DE SONNAZ. Non ho nell'ultima seduta accettato la discussione immediata propositami dall'onorevole ministro della guerra, perchè la questione che intendo sollevare è, a parer mio, d'importanza tale da meritare seria e ponderata discussione. Diffatti essa interessa la finanza dello Stato, la floridezza dell'esercito, i diritti di un'interessante classe di cittadini.

Nelle ricerche da me fatte sulla sorte d'un iscritto del mio comune, assegnato al secondo reggimento fanteria, venni a sapere che, nonostante che alla rassegna del corpo e contro-rassegna della divisione militare fosse il medesimo dichiarato per decisione ministeriale non idoneo, doveva egli tuttavia proseguire nel servizio, e che la stessa misura era applicata a tutti i casi identici nel presidio di Genova.

Deciso a chiarirmi su questa per me inconcepibile risoluzione, mi son rivolto particolarmente all'onorevole ministro. Debbo confessare ingenuamente che gli schiarimenti che egli ebbe la cortesia di darmi, lungi dal togliere i miei dubbi sull'opportunità e legalità della misura, gli hanno invece di molto accresciuti, attesochè mi palesò essere questa una misura generale.

Sarebbe inutile, o signori, sprecar tempo e parole nel ragionare lungamente sul nocevole effetto per l'esercito e pel pubblico erario derivante dall'aggregazione all'armata di molti uomini difettosi e malaticci, ed in conseguenza incapaci di prestare quel vigoroso servizio richiesto nella carriera delle armi. L'evidenza sotto questo punto di vista scioglie la quistione da sè, e mi dispensa da ulteriori sviluppi per istabilirne la grave inopportunità.

Ma da un tal fatto nasce una non men grave quistione di legalità, sulla quale men reciso può essere il mio giudizio. Questa quistione sta nel decidere se il disgraziato iscritto di cui due consecutive rassegne constata la non idoneità, può essere astretto ad un servizio da cui la legge (articolo 78) lo dispensa, come altresì sino a qual punto il testo dell'articolo 321 del regolamento 31 marzo 1855 concepito in questi termini: « il ministro della guerra, a seconda dei risultati della rassegna, farà le occorrenti disposizioni, » lascia libera la determinazione ministeriale. In quanto a me lascio agli accade-

mici il chiarire il vero e retto significato della parola *a seconda* (per me non ambigua) del citato articolo, e confesso ingenuamente che per ispirito di giustizia compiangio la sorte dell'infelice trattenuto indebitamente secondo me, ad un servizio cui non è idoneo.

Sarebbe ora portato a termine il mio assunto, se non fosse mia intenzione di giovarmi della circostanza per dichiarare altamente il pregio in cui tengo e i talenti e le rare qualità dal signor ministro spiegate alla testa del nostro prode corpo d'esercito in Oriente, pregandolo di accoglierne le mie più sincere felicitazioni. Ma colla stessa schiettezza e lealtà mi sia lecito di ricordargli che la promulgazione dello Statuto pose un termine alle superiori determinazioni meno conformi al testo e allo spirito della legge.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Non si sgomenti la Camera dell'apparato di libri e citazioni e di altre carte che ho qui meco recato, poichè ciò non significa che io intenda fare un lungo discorso, ben vedendo dall'aspetto che ha preso la Camera da vari giorni, per non dire da qualche settimana, che le lunghe discussioni cominciano a stancarla. Sarò dunque breve, per quanto è possibile, e mi contenterò di alcune osservazioni corredate da qualche citazione di cifre.

Se ho ben inteso gli appunti fattimi dal generale De Sonnaz, io avrei nientemeno che violato la legge. Ora invito il generale De Sonnaz a dirmi addirittura dove la legge obblighi il Ministero a riformare un individuo il quale è stato ammesso dal Consiglio di leva, il quale è il vero tribunale che deve decidere se un individuo è capace o no di servire nell'esercito. Se il signor generale De Sonnaz tanto s'interessa, come mi pare, per un individuo che è stato destinato alla brigata di Savoia, credo che doveva adoperare questa sua sollecitudine presso il Consiglio di leva. La Camera rammenterà la lunga discussione della legge relativa alla leva, la quale ha passeggiato per ben quattro anni da una Camera all'altra. Fatta questa legge, si lamentò che l'elemento militare fosse nei Consigli di leva assai ristretto e non sufficientemente rappresentato, ma si era voluto che in questa operazione della leva, pur troppo grave per le popolazioni, gl'interessi delle famiglie fossero garantiti, e perciò si era stabilito che dei cinque membri che compongono il Consiglio di leva, tre fossero i membri civili, e due solamente fossero i militari; per modo che l'elemento militare è sempre in minoranza. Ma, come ho detto, il Consiglio di leva è come un tribunale, ed una volta che esso ha pronunciato che talun individuo è capace di servire nell'armata, esso deve partire, quantunque spesso sia incapace.

La legge del 1837 prevedeva questo caso, perchè, secondo essa, tutti gl'individui che arrivando al corpo non erano dalla rassegna speciale (composta tutta di militari) riconosciuti abili, si rimandavano, ed il mandamento che li aveva inviati era tenuto a surrogarli.

La Camera ricorderà come questa quistione appunto abbia dato luogo ad una lunga discussione non solo nelle pubbliche tornate delle due parti del Parlamento, ma altresì nel seno delle Commissioni: e se il generale De Sonnaz vuol darsi la pena di leggere tutti i rapporti lunghissimi ed i discorsi che in allora furono fatti, vedrà come questo punto sia stato lungamente discusso. E non è certo il ministro della guerra quegli che ha promosso il principio in allora sancito, che tali individui più non dovessero surrogarsi, perchè ne prevedeva gl'inconvenienti. Infatti i Consigli di leva fanno questo ragionamento: se noi mandiamo individui che non siano capaci, i corpi saranno obbligati a riformarli, e il comune non è più

obbligato a surrogarli, dunque resta un aggravio di meno alla provincia.

E quello che io temeva succedesse è pur troppo avvenuto, dimodochè noi abbiamo avuto un numero spaventoso di uomini riformati al loro arrivo al corpo, e per darne un'idea basterà questa cifra che ho trovato, al mio arrivo, quando assunsi l'ultima volta l'amministrazione della guerra (poichè era mio dovere di mettermi al fatto di tutto, e di badare più particolarmente quale fosse la situazione di questo esercito di cui riprendeva l'amministrazione). Sapete quanti si sono riformati nel 1855? 2479 uomini! (*Segni di meraviglia*)

Se ogni anno si andasse di questo passo, io domando che cosa diverrebbe dell'armata!

Volete sapere di più, volete vedere la progressione delle fatte riforme? Io prendo ad esame le classi di leva che corrispondono all'epoca in cui fui al Ministero, dopo il 1848.

Si sono chiamati sotto le armi le classi del 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, e l'ultima chiamata, a cui credo appunto che appartenga l'individuo di cui accennava l'onorevole De Sonnaz, la classe cioè del 1835. Or bene sulla classe del 1830 si sono chiamati 10,000 uomini sotto le armi; e sapete a che cosa sono ridotti questi 10,000 uomini? Sono ridotti adesso a 3709, quasi alla metà (*Sensazione*); questa è la classe che è andata via pochi mesi sono.

La classe del 1831, da 10,000 è stata ridotta a 3976 uomini.

Per la classe poi del 1832, vedendo che il numero non era sufficiente, ed anche per aderire al giusto desiderio manifestato di sempre tener pronto, oltre gli uomini che sono sotto le armi, un numero bastevole per la riserva, io in allora ho proposto di chiamare 12,000 uomini, di cui 9000 sarebbero stati incorporati e 3000 sarebbero stati contemplati nella seconda categoria che è composta di uomini a disposizione del Governo, ai quali si dà la sola istruzione dei principii delle cose militari o nelle Vaude di San Maurizio od a Chambéry, o altri luoghi più appropriati per diminuire la spesa.

Questi 12,000 uomini chiamati nel 1833 sono ora ridotti ad 8089; e i dodici mila della classe 1833 chiamati nel 1834 ad 8897. E qui occorre avvertire che nelle classi del 1832 e 1833 è incorporata la seconda categoria, dimodochè riesci ancora più sensibile la diminuzione, perchè le riforme non hanno avuto luogo soltanto su quelli che erano presenti prima sotto le armi, ma anche su quei 3000 uomini che sono stati incorporati per causa della guerra.

Sulla classe pel 1834 ho proposto ancora una leva di 9000 uomini di prima categoria e 4000 della riserva; cioè in tutto ho proposto 13,000 uomini. Di questi 13,000 uomini, 9000 soltanto sono venuti sotto le armi; notate bene però che di questi 9000 uomini, per i vari motivi che sono contemplati nella legge, non vennero incorporati che 8475 uomini. Di questi 8475 uomini restano attualmente sotto le armi 7340: il che vuol dire che nel periodo di un anno solo, di 9000 uomini chiamati siamo ridotti a 7340. Io domando se a fronte di tali cifre il Ministero della guerra non doveva pensare seriamente a prendere qualche determinazione. Il dovere di un ministro non è soltanto di far procedere macchinamente le cose e trincerarsi dietro le leggi ed i regolamenti, ma anche di prevedere e provvedere: e perciò quando ho visto tal risultato, io in primo luogo mi sono rivolto ai generali delle divisioni; ho loro rappresentato essere una erronea interpretazione della legge (che certo son ben lungi dal supporre in ciò veruna mala intenzione) quella che gli aveva condotti ad allargare la mano nel concedere delle riforme. Lo stato delle cose si è dopo ciò alquanto mutato, e lo dimostra il paragone

di questi due semestri. Nel primo semestre del 1856 furono riformati 793 uomini. Io credo che si dava una cattiva interpretazione, come ho già detto, in guisa che abbiamo veduti uomini riformati andare nella legione Anglo-Italiana, o venire al Ministero dicendo che domandavano ancora di servire atteso che l'infermità da cui si dicevano travagliati non glielo impediva. Or bene, la differenza tra i due semestri è questa: nel primo furono riformati 793 uomini, nel secondo 96.

Ma questo non bastava. Perchè una gran parte di queste riforme proveniva anche dai Consigli di leva, e sebbene gli intendenti delle provincie siano dipendenti, per quanto concerne la leva, dal Ministero della guerra, nulladimeno credendo che presso loro fosse più autorevole la voce del mio collega il ministro dell'interno, a lui mi rivolsi a tale effetto, ed egli, a mia richiesta, indirizzò loro una circolare di cui darò ora lettura alla Camera:

« Nella nuova legge sul reclutamento volendosi dare tutte le maggiori guarentigie agli interessi delle famiglie, fu composto il Consiglio di leva in modo che l'elemento civile predominasse sul militare, e così mentre la presidenza fu affidata ai signori intendenti, si dispose eziandio che dei cinque membri che hanno voto nel Consiglio, tre appartenessero all'ordine civile e due soli fossero ufficiali militari.

« Se con questi mezzi si volle ottenere lo scopo che ai diritti di chi concorre alla leva sia assicurata la più ampia tutela, non s'intese però certamente di cadere nello eccesso contrario che ne venissero, cioè, sacrificati gli interessi e la buona costituzione dell'esercito.

« Ma pur troppo dovrebbero venir a questa conclusione ove si guardi ai risultati della leva dell'anno scorso, in cui i Consigli partendo forse dall'erroneo intendimento di restringere il più possibile il peso della leva, accettarono come validi e mandarono all'assento un'ingente quantità di giovani patentemente inabili, i quali appena giunti sotto le armi dovettero venir riformati.

« Giusta la legge del 28 aprile 1855 le varie provincie dello Stato dovevano somministrare per la prima categoria un contingente di 9000 uomini; di questo numero soli 8342 vennero sotto le armi (gli altri essendo già volontari al servizio, oppure chierici dispensati, o militari annessi all'assoldamento).

« Su questi 8342 nuovi venuti, 612 ebbero ad essere riformati ai corpi nelle rassegne speciali, il che è quanto dire circa 1 sopra 15.

« È tuttavia incontestabile che il Piemonte è ricco d'uomini atti alle armi, e quando invece si verifica che i Consigli di leva ammettono nel loro contingente più del 7 per cento di giovani indisposti ed incapaci a sostenere la vita militare, chiaro è che essi Consigli sacrificano ad un interesse di località, che non può essere giustificato, gli interessi dell'esercito e quelli del paese.

« Qual grave danno sia per l'erario il dover rimandare tante reclute dopo pochi giorni del loro arrivo al corpo è cosa sì evidente che non franca la spesa di dimostrarlo, onde il sottoscritto si limita a rilevare questo stato di cose ai signori intendenti divisionali e provinciali affinché nella loro qualità di presidenti, e nella circostanza in cui i Consigli suddetti hanno appunto aperto le loro sedute per l'esame definitivo degli iscritti della leva in corso, abbiano a porre sott'occhio dei Consigli medesimi siffatti gravi abusi, ed a stimolare il loro zelo onde prevenirne il rinnovamento.

« Sarà facile il persuadersi che male si provvede ai bisogni delle provincie largheggiando nell'accettare come abili giovani che non lo sono; giacchè questi arrivando sotto le armi,

o saranno accettati dai corpi, e allora non riescono che d'ingombro popolando gli ospedali, o sono riformati nelle speciali rassegne, ed allora il contingente annuale trovasi diminuito, ciò che nei due casi obbligherà il Governo, onde mantenere l'esercito nella forza necessaria, a chiedere un aumento nel contingente successivo, rendendo appunto per tal modo più gravoso l'onere di leva alle popolazioni.

« Egli è pertanto della massima importanza che i signori intendenti divisionali e provinciali si penetrino seriamente di sì imperiosa bisogna onde avviare al Governo ulteriori imbarazzi e spese straordinarie, per cui lo scrivente nutre fiducia che i funzionari sullodati dal canto loro non verranno meno nel corrispondere ai desiderii loro esternati per ottenere lo scopo prefisso. »

Che questa severa circolare sia stata efficace, lo provano le minori riforme che si fecero quest'anno. Ebbensì vero che i reggimenti hanno presentato per la riforma 600 uomini, ma i rassegnatori non ne proposero al Ministero che 243. E siccome questa è una questione di tanto interesse per le popolazioni e pel Governo, io stimo utile di dire in breve quali furono per ciascuna provincia le proposte di riforma, acciò che il pubblico possa apprezzare quali furono i Consigli di leva che hanno meglio eseguito la legge e tenuto conto delle raccomandazioni fatte in proposito dal Governo.

Viene in primo luogo la città di Torino. Debbo dire anzitutto che questa città si è pienamente uniformata alle raccomandazioni del Governo, inquantochè...

NOTTA. Domando la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Gli faceva un complimento. (*Ilorità generale*) Nella città di Torino su 663 iscritti, 4 soli furono proposti per la rassegna.

Qui non è esatto il dire, come il deputato De Sonnaz, che il Ministero aveva data una disposizione generale, e che nessuno dei proposti era stato rimandato: tanto è vero che a Torino su 4 proposti, uno fu dal Ministero immediatamente rimandato; e così per queste altre provincie di cui credo bene di dar ragguaglio.

Aosta 153 iscritti, 5 proposti, nessuno rimandato; Biella 245 iscritti, 9 proposti, 1 rimandato; Ivrea 312 iscritti, 9 proposti, 4 rimandati; Pinerolo 259 iscritti, 12 proposti, 3 rimandati; Susa 144 iscritti, 5 proposti, 1 rimandato; Cuneo 539 iscritti, 8 proposti, 1 rimandato; Alba 186 iscritti, 5 proposti, 3 rimandati; Mondovì 264 iscritti, 10 proposti, 4 rimandati; Saluzzo 281 iscritti, 17 proposti, 8 rimandati; Alessandria 217 iscritti, 1 proposto, nessun rimandato; Acqui 175 iscritti, 6 proposti, 4 rimandati; Asti 237 iscritti, 4 proposti, 2 rimandati; Casale 226 iscritti, 14, proposti, 2 rimandati; Tortona 90 iscritti, 5 proposti, 1 rimandato; Voghera 164 iscritti, 1 proposto, 1 rimandato; Novara 309 iscritti, 15 proposti, 3 rimandati; Lomellina 263 iscritti, 10 proposti, 6 rimandati; Ossola 54 iscritti, 2 proposti, nessuno rimandato; Pallanza 114 iscritti, 2 proposti, 1 rimandato; Valsesia 59 iscritti, 2 proposti, nessun rimandato; Vercelli 203 iscritti, 12 proposti, 6 rimandati; Savoia Propria 318 iscritti, 6 proposti, 3 rimandati.

Mi farebbe il deputato De Sonnaz il favore di dirmi a che provincia appartiene il suo iscritto?

DE SONNAZ. Non ho parlato di iscritti, ho parlato in generale.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Alta Savoia 92 iscritti, 2 proposti, nessuno rimandato; Chiabiese 116 iscritti, 2 proposti, nessuno rimandato; Faucigny 222 iscritti, 7 proposti, nessuno rimandato; Genevese 228 iscritti

3 proposti, nessun rimandato; Moriana 115 iscritti, 16 proposti, nessun rimandato; Tarantasia 87 iscritti, 3 proposti, nessuno rimandato; Nizza 206 iscritti, 9 proposti, 2 rimandati; Oneglia 93 iscritti, 1 proposto, nessun rimandato; San Remo 111 iscritti, 4 proposti, 1 rimandato; Genova 513 iscritti, 14 proposti, 5 rimandati; Albenga 104 iscritti, 1 proposto, nessun rimandato; Bobbio 65 iscritti, 1 proposto, nessun rimandato; Chiavari 232 iscritti, 3 proposti, 2 rimandati; Levante 144 iscritti, 5 proposti, 1 rimandato; Novi 106 iscritti, 6 proposti, 3 rimandati; Savona 155 iscritti, 1 proposto, nessun rimandato; Cagliari 264 iscritti, 1 proposto, 1 rimandato.

Delle altre provincie della Sardegna non si ha ancora lo stato, non si può adunque parlare che del continente. Ebbene nel continente 243 furono quelli proposti per essere rimandati. Il Ministero ne ha immediatamente rimandati 70; gli altri non è già sua intenzione tenerli ad ogni costo, esso vuole prima di tutto assicurarsi bene che siano realmente incapaci. E quando dico incapaci, non voglio già dire che siano solo inabili a servire nell'arma a cui furono destinati, perchè nel regolamento è detto che il ministro ha facoltà di farli passare da un corpo all'altro.

Infatti durante la guerra d'Oriente mi sono fatto persuaso che quantunque la nostra armata abbia fatto buona prova anche per quanto alla sua amministrazione, mancava però ancora di un personale sufficiente di amministrazione. Già avevamo una buonissima compagnia di infermieri, una buona compagnia di sussistenze; ma per poter soddisfare agli immensi bisogni di un esercito, per antivenire agli inconvenienti che non possono a meno di sorgere, massime quando un esercito si trova lontano, per soddisfare a tutte le esigenze secondarie, pensai che fosse opportuno di comporre un battaglione d'amministrazione. Comprendo benissimo che questa discussione starebbe meglio nel bilancio del 1858, in cui dovrò esporre i motivi di questa determinazione, ma mi permetterete che ve li accenni per ora di volo. Ho pensato dunque che il miglior modo di trarre partito di certi individui inabili a più dure fatiche, era di collocarli in quel battaglione d'amministrazione.

Lo scopo quindi per cui il ministro non rimanda immediatamente, come si faceva da prima, parecchi individui proposti per la riforma, ma li trattiene alcun tempo sotto le armi, è quello di vedere se le allegate malattie li rendano realmente inabili al servizio militare, o non siano per avventura tali da poter permettere un servizio in un corpo diverso da quello cui furono primitivamente assegnati, e segnatamente nel suddetto battaglione per vari servizi così necessari all'armata.

Queste considerazioni non devono però incoraggiare i Consigli di leva a continuare nel sistema che seguivano per lo passato: e se io vedessi che vi persistessero, cosa che voglio sperare non succeda, lo dico fin d'ora alla Camera, sarò obbligato a proporre al Parlamento un progetto di legge in cui sia prescritto che gl'individui che sono non riconosciuti idonei quando giungono al corpo, debbano essere dal comune rimpiazzati.

PESCATORE. Chiedo la parola per una mozione d'ordine.

Le circostanze e le considerazioni che abbiamo udite dal ministro della guerra sono di tale gravità, che io prevedo che sorgerà una discussione di qualche riguardo, ed è appunto per dare un indirizzo utile a questa discussione che io mi reco a dovere di fare una proposta che non è disforme dalla conclusione presa dal signor ministro.

In poche parole il ministro ci venne dimostrando che il Consiglio di leva è male composto, che l'elemento civile pre-

dominante tende ad esonerare le provincie ammettendo anche gl'inabili; a questi difetti dei Consigli di leva il Governo ha dovuto cercare convenienti rimedi, e mi pare di aver rilevato dalla sua esposizione che il Governo ne avrebbe trovato uno nel raccomandare ai Consigli maggiore severità, e questo è un rimedio legittimo.

L'altro rimedio, se non m'inganno, consisterebbe nel mostrarsi lo stesso Governo assai più difficile nell'ammettere le riforme che vengono poi proposte dai corpi o dalle Commissioni delle rassegne speciali, o che so io. Ma dal suo discorso io ho rilevato che nella quistione delle riforme due sono i giudizi che hanno luogo: l'uno è il giudizio del Consiglio di leva; l'altro il giudizio che si fa ulteriormente, appunto per riparare agli errori in cui ha potuto cadere il Consiglio di leva. Per dimostrare ai Consigli di leva che torna inutile la loro sollecitudine, la loro astuzia, diciamo così, diretta ad esonerare le provincie ammettendo gl'inabili, il Governo che cosa fa? Egli si mostra oltremodo severo riguardo agl'inabili, quantunque inabili li ritenga; e così delude le speranze dei Consigli di leva.

Ora mi pare che questo secondo rimedio non sia affatto consentaneo ai principii della giustizia: in conclusione che ne deriva? Ne deriva che quegli infelici chiamati alla leva, quantunque inabili ed a malgrado che non possano sostenere la fatica delle armi, sono tuttavia costretti a subire questo danno, per loro mortale, per giudizio ingiusto. In conseguenza, vi hanno due giudizi ingiusti: è ingiusto il Consiglio di leva che danneggia gli inabili mandandoli ai corpi col secondo fine di esonerare le provincie; è ingiusto il secondo giudizio, che per deludere le speranze del Consiglio di leva ritiene costoro, quantunque inabili al servizio.

Io crederei che, quando si manifestano di tali inconvenienti, il Ministero debba pensare a correggere gli errori della legge, e debba al più presto presentarsi al Parlamento chiedendo che sia altrimenti composto il Consiglio di leva, oppure proporre quegli altri provvedimenti che stimerà opportuni. Ma questo suo espediente di ritenere per forza al servizio gli uomini inetti, non mi pare giusto, nè conforme agli interessi dell'esercito.

Ecco dunque la proposta che a tale riguardo io intendo fare:

« La Camera, sentite le spiegazioni del ministro della guerra, lo invita nel primo progetto per leva d'uomini, a proporre al potere legislativo quei provvedimenti che l'esperienza gli avrà suggeriti più opportuni in proposito. »

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Il deputato Pescatore non mi ha ben compreso, oppure io non mi sono bene espresso. Egli crede poter desumere dal mio discorso che io voglia per forza ritenere al servizio uomini inetti.

Io ho detto che su 243 uomini che mi furono proposti, 70 furono già rimandati, e che sono pronto a rimandarne ancora altri i quali sono incapaci di fare il servizio; non penso di aver affermato mai che io volessi forzatamente ritenerli.

Dirò inoltre che, essendovi dei mestieri non tanto faticosi e che si esercitano anche nell'interno del paese, a questi intendo destinare gli uomini inabili a sostenere grandi fatiche, ma che in pari tempo possono ancora rendere qualche servizio all'esercito.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato De Sonnaz.

DE SONNAZ. Mi occorre solo di dichiarare al signor ministro che io ho parlato nell'interesse generale e non in favore di un individuo soltanto.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Notta.

NOTTA. Non è per ricambiare il complimento che intese

fare il ministro della guerra che io avevo chiesto la parola, quantunque consciamente creda di doverglielo fare dal momento che egli dice cosa per me non nuova, che riconosce cioè essere suo dovere, quale ministro, prevedere e provvedere. Era in questa sua dichiarazione appunto che io aveva creduto scorgere l'opportunità di fare un eccitamento nell'interesse generale del paese. Nelle poche circostanze in cui dovetti assistere ai Consigli di leva, mi recai sempre dolorosa sorpresa il vedere molti giovani di bell'aspetto, di forme, direi quasi, atletiche, che, passati poi alla visita, si trovavano pieni di difetti ed inabili al servizio militare, e sono persuaso che i miei colleghi, i quali si trovarono pure a questo esame, avranno diviso con me un eguale penoso sentimento.

Quindi era per eccitare il signor ministro della guerra acciò, uniformandosi a quella sua dichiarazione, volesse veder modo di poter salire alle cause principali, all'origine di questi difetti, e quindi, d'accordo col ministro dell'interno, proporre e diramare le necessarie istruzioni a coloro che presiedono all'amministrazione dei paesi, onde introdurre in ispecie certi usi nelle abitudini domestiche, coi quali si possono togliere molte e molte cause di siffatti tristi effetti.

Io ho sentito molte volte dirsi dai chirurghi che assistevano a questi Consigli di leva, che una delle cause principali di alcuni difetti, è l'uso che è invaso presso alcune nostre popolazioni agricole di portare le cinghie attorno alle reni; uso però che sembravami non tanto nocivo, poichè lo scorgeva pure introdotto nel nostro esercito; ma ho udito però fare un parallelo tra alcuni paesi e provincie della Savoia e del Piemonte, tra quelli in cui si adoperano le così dette bretelle e quelli in cui si usano le cinghie, e mi fu con tale paragone dimostrato, che nei primi sonvi generalmente meno difettosi che nei secondi. Così pure potrebbe dirsi di molti altri usi che si sono introdotti nelle nostre popolazioni, e che, quantunque sembrino di nessuna importanza, tuttavia sono di gravissime conseguenze.

Adunque ecciterei tanto il signor ministro della guerra, quanto il signor ministro dell'interno a prendere quei ragguagli, che possono al riguardo procurarsi specialmente dai chirurghi che assistono ai Consigli di leva, e quando possano conoscere le cause dei difetti che si lamentano, le facciano conoscere ai capi delle amministrazioni comunali, ed a quegli altri capi di amministrazione che possono avere qualche utile influenza sulle popolazioni, onde si possa diminuire il danno che sente col nostro esercito il paese tutto per tali lamentevoli cagioni.

PRESIDENTE. Il deputato Cossato ha la parola.

COSSATO. Le parole pronunziate dal signor ministro della guerra dopo che io aveva chiesta la parola, e più ancora il discorso dell'onorevole Pescatore, hanno prevenuto l'invito che io volevo fare al ministro medesimo, di cercare altri mezzi più efficaci per impedire l'inconveniente gravissimo, di cui ora si occupa la Camera, quello cioè di dare all'esercito uomini i quali non siano abili a prestare il servizio che è loro richiesto.

Veramente il signor ministro con somma ragione lamenta che si mandino tanti uomini poco abili ai corpi, i quali poi con gran facilità vengono in questi riformati; e ciò che è da lamentare maggiormente, si è che simile inconveniente vada ogni anno crescendo. Ma i mezzi che egli ha sinora posti in opera per impedirlo non sono, secondo me, atti allo scopo: non si possono castigare innocenti per colpe non loro; non è giusto che uomini i quali vengono dal Consiglio di leva mandati, sebbene inabili, ai corpi, siano poi costretti a rimanervi, vengano cioè danneggiati prima dai Consigli di leva che li ob-

bligano a partire, poi dal Governo che, sebbene riconosciuti inetti, al loro giungere ai corpi, e dai Consigli divisionali, li ritiene sotto le armi.

Il signor ministro dice di non volerli ritenere definitivamente, e non voler uomini aggregati all'esercito per mantenerli negli ospedali: questo è naturale; ma intanto questi poveri soldati soffrono un danno gravissimo per cosa in cui non hanno colpa. Bisogna andare alla radice del male, ed essa sta nei Consigli di leva; gli altri mezzi finora adoperati non sono che palliativi, e possono dare un risultato soltanto apparente. Di tal fatta è il mezzo di scrivere ai comandanti delle divisioni di essere più severi nell'invigilare, affinché si vada più a rilente nel dichiarare inabili i militari sottoposti alle rassegne di riforma.

Queste raccomandazioni hanno bensì avuto un effetto, del quale ci ha reso conto il signor ministro; ma io temo che, per zelo naturale nell'ubbidire a chi comanda, si sia andato con soverchio ritengo nel giudicare non degni di riforma quelli che forse lo meritavano. Questo vuol dire che nei corpi vi saranno ora molti individui i quali, se non sono assolutamente inabili, saranno però assai poco adatti a fare bene il loro servizio.

Conchiudo adunque dicendo che l'inconveniente esiste, che i rimedi finora adoperati non sono che palliativi, i quali rischiano di far cadere sopra un innocente la colpa che debbe ascriversi ad altri e che infine conviene assolutamente che il signor ministro ricorra al Parlamento per domandare modificazioni alla legge che produce tali inconvenienti. E queste modificazioni non credo che si debbano fare col cambiare gli attuali Consigli di leva, ma collo stabilire che gli individui riformati al corpo, dopo essere stati dichiarati abili dai Consigli di leva, debbano essere surrogati dai mandamenti d'onde provengono.

VALERIO. Il discorso dell'onorevole Cossato mi ha tolto di bocca tutti gli argomenti che io volevo porre innanzi. Io veggio che il ministro, trovandosi in una posizione assai difficile, fa quello che può, ma non può fare che le cose vadano bene quando ha un elemento cattivo per le mani.

Sono di parere anch'io che debba essere riformata, sotto questo rapporto, la legge relativa alla leva militare, perchè, quando il ministro riceve da queste leve militari degli elementi che non sono militari, necessariamente non può nascere altro se non se un imbarazzo per lui ed ingiustizie per privati.

Egli è del pari evidente che questi poveri giovani, che già subiscono le torture della malattia, che sono già disgraziati per natura, si veggano ancora costretti, perchè i Consigli di leva non hanno fatto il loro dovere, a prestare il servizio militare, a star lontani dalla propria famiglia, ad essere privi delle sue cure. Questa è una durezza manifesta che essi non hanno meritata; ed il castigo dovrebbe cadere sul Consiglio di leva e non su quei poveri sventurati.

Questo stato di cose certamente non deve durare più a lungo; laonde io unisco la mia voce a quella del generale Cossato invitando il signor ministro a presentarci un articolo di riforma della legge sulla leva tendente a portar riparo all'inconveniente che egli veniva svelando, quando disse essere l'elemento militare troppo scarso a petto del civile. Con ciò si otterrà che il Consiglio di leva non mandi ai corpi che delle braccia robuste; giacchè dalle fiacche il signor ministro non può trarre alcun bene, mentre ne viene danno alle finanze, danno all'esercito, danno negli ospedali, senza ottenerne il menomo beneficio.

Per conseguenza penso sia necessario venir ad apporriare

a questo stato di cose un vero rimedio, e non dei palliativi, i quali non guariscono mai.

LA MARRORA, ministro della guerra e marina. Io prendo molto volentieri la parola per rispondere in pari tempo e all'onorevole Pescatore e all'onorevole Valerio e all'onorevole generale Cossato, perchè potrebbe la Camera pensare che si tengano crudelmente astretti al servizio militare gl'individui assolutamente incapaci a sopportarlo.

Io prego la Camera di credere che non commettiamo queste crudeltà. (*Si ride*)

L'intenzione del ministro, io ve l'ho già detto, si è di utilizzare gli uomini che non sono assolutamente incapaci, ma quelli che lo sono vengono tosto rimandati alle loro case.

Un momento fa io vi diceva che appena giunti, settanta ne furono rimandati, e così si farà per quelli che verranno in seguito riconosciuti inabili. Bisogna notare ancora che qui la difficoltà non istà tanto nella legge quanto nella sua esecuzione.

Siccome io mi sono rivolto al mio collega il ministro dell'Interno perchè esigesse maggior severità dai Consigli di leva, massime dai presidenti, debbo in pari tempo dichiarare che la cosa fu riconosciuta assai difficile: bisogna esservi intervenuti per capire che cosa è un Consiglio di leva, per vedere sopra quante vertenze si debba giudicare.

Non si può dir subito: questi è capace, quegli è incapace; questo tenetelo, quest'altro si rimandi. Uno lo rimandate oggi e domani lo troverete capacissimo; domandate pure i pareri di quanti medici vi pare, le prime sommità vi dichiareranno che un tale non può resistere, che è incapace, ed un'altra lo troverà capacissimo. (*ilarità*) Di questi esempi ne abbiamo tutti i giorni, e ve ne citerò uno.

Un individuo era stato proposto per la riforma; il Ministero d'allora si mostrava piuttosto propenso alle riforme; or bene, mentre si fa questa proposta di congedo al Ministero, l'individuo commise una colpa ed in conseguenza fu condannato; e siccome non aveva ancora ottenuto questo congedo, fu mandato alla reclusione militare. Là finiva il suo tempo; dal reggimento mi fu scritto come si dovesse riformare, perchè era già stato proposto. Io che passo per essere un tantino malizioso, ho detto: chi sa che questa infermità non gli sia passata alla reclusione! (*Si ride*) Ed ecco che cosa mi si scrive per prova che il mio sospetto si era avverato. La lettera è in data 28 gennaio 1857, e così di pochi giorni sono:

« In esecuzione degli ordini contenuti nel dispaccio di V. E. delli 19 corrente, ordinai al comandante del ... reggimento di fanteria di far ricoverare in quest'ospedale divisionario il soldato... onde essere sottoposto ad accurata visita, per constatare se il medesimo fosse tuttora affetto da ernia serotale sinistra difficile a contenersi, e ne ebbi per risultato non essere il medesimo affetto da nessun'ernia serotale nè inguinale, bensì da idrocele saccata poco voluminosa, come l'E. V. potrà rilevare dalla dichiara del medico divisionale che qui le compiego. »

Il chirurgo l'aveva dichiarato inabile per un'ernia impossibile a guarirsi, e io ne ebbi per risultato che il medesimo non era affetto da ernia, ma da altro malore non grave, di modo che pare che il castigo della reclusione militare lo abbia guarito.

Ho accennato queste cose per dimostrare quanto sia difficile il definire questa idoneità; e debbo dichiarare che non potrei aderire alla proposta dell'onorevole Cossato, nè a quella dell'onorevole Pescatore; il mezzo che io trovo migliore si è quello di valermi della legge e del regolamento, tenendo sotto le armi questi individui, onde utilizzarli, se si

può, in qualche servizio nel quale non sia compromessa la loro salute; questo sono in obbligo di fare prima di chiamare chi è tranquillo di trovarsi libero alla sua casa, e obbligarlo a venire al servizio per un altro e pagare per questo un sì grave tributo.

QUAGLIA. Ho udito pronunziare e ripetere da varie parti di questa Camera parole e sentenze a carico dei Consigli provinciali di leva, che suonano parzialità ed anche ingiustizia.

Credo mio dovere il non tacere, quantunque io brami di non occupare di troppo la Camera. E dirò primieramente che in mezzo a tali diverse asserzioni una non ne udii appoggiata a qualche fatto, salvo che a quello di troppa facilità nel dichiarare gl'inscritti abili al servizio.

Per me io crederei che, portata forse fra altri uomini od in altro tempo l'esposizione dei fatti, potrebbesi anche dirigere un'accusa in opposto verso, di essere cioè stati troppo correvi nell'accettare tutte le riforme che venivano proposte per leggerissime cause dai medici chiamati a periti dal Consiglio.

Il numero dei soldati da dare da ciascuna provincia, essendo fisso, inalterabile e prescritto dal Governo, non vi è un motivo di far una parzialità piuttosto a quelli che avranno il numero alto che a quelli che avranno un numero piccolo, poichè il prediletto, se vi fosse, può trovarsi tanto nei primi numeri che nei più avanzati. Se poi vogliamo aver riguardo, per così dire, ai sentimenti d'umanità che un consigliere possa avere per individui che si debbono togliere alle loro famiglie e per iscritti che si presentano, altri ne avranno di tali per assenti: dico per conseguenza che tutti vanno guardinghi nel considerarli come inabili; perchè col qualificare uno abile o no, altri dovrebbero andare a luogo di quelli che sarebbero riformati.

Io dico che per questo motivo bisogna andare ben cauti per non fare delle parzialità: perchè è noto a tutti che il numero che è prescritto dal Governo si deve dare. Ed infatti non è solamente che tutti i Consigli di leva abbiano ecceduto nel qualificare delle persone abili al servizio, poi ruscate dal corpo, ma ne sono di quelli che forse hanno ecceduto nel senso opposto; e se il caso primo sia il più frequente, uno si persuade nell'osservare fra i riformati persone che apparentemente non sono affette da difetti meno che apparenti o noti.

Diffatti nei comuni si vede talvolta delle persone godenti d'una buona salute, d'una complessione robusta essere, con loro stupore, dichiarate difettose ed inabili a questo servizio: ed anzi talvolta questi tali riformati vanno sino a voler celare quel piccolo difetto che li avrà fatti esentare dal servizio, e fare delle false asserzioni per darne ragione ai loro compaesani, dicendo di aver dato del danaro ai chirurghi o ad altre persone: asserzioni troppo frequenti, per cui io credo giusto il qui dichiarare assolutamente, benchè rare, in termini generali, false e calunniose.

Dichiaro altamente che le persone dell'arte dimostrano una imparzialità ed un disinteresse veramente lodevole. Io stimo giusto che ad essi si faccia questo encomio come equivalente almeno di quella scarsa retribuzione che ora più non hanno per quest'assistenza alla leva (quai militari). Dunque sotto questo aspetto non si può fare alcun appunto ai Consigli di leva, nè a chi coopera a quell'importante e delicato servizio.

Dirò ora brevi parole sulla circolare che fu a questi Consigli diretta il 3 ottobre 1856 dal Ministero degl'interni.

L'unico rimprovero che ad essi il Governo poteva fare era quello di non avere eseguito il regolamento. Invece di ciò

fare, questa circolare è così intitolata: *Avvertimenti ai Consigli di leva onde non accettino individui che debbono poi essere riformati ai corpi*, e vi si dice che: « i Consigli partendo forse dall'erroneo intendimento di restringere, il più possibile, il peso della leva, accettarono come validi e mandarono all'esercito un'ingente quantità di giovani *patentemente* inabili, i quali, appena giunti sotto le armi, dovettero venir riformati.

Ma i Consigli di leva non debbono prender norma da ciò che fanno i corpi, i quali non la prendono dai Consigli, ma bensì dal regolamento e dalle leggi. Per conseguenza questa circolare doveva indicare ove e come avevano violata qualche parte delle medesime e insistere per la loro esecuzione.

A tale proposito io osservo che le molte riforme derivano anche da che al nuovo regolamento va annessa una serie di motivi nuovi di riforma, e molto più numerosa di quella che era antecedentemente, motivi di cui si valgono i corpi per rifiutare: e in questo il ministro ha fatto benissimo di comprendere nel regolamento nuovo certi difetti i quali, benchè di poco rilievo, pure nel militare, il quale deve essere robusto e poter sopportare privazioni e strapazzi, finiscono poi molti forse per farsi gravissimi. Ma ciò non vuole dire che le riforme si moltiplichino perchè i Consigli siano facili all'accettazione, ma perchè si aumentano i motivi di riforma.

Taluni si sgomentano di questo e vorrebbero che si riformasse la legge; ma io credo che questo stupire e dolersi sarebbe lo stesso caso come se si volesse imputare alla magistratura che di tanto in tanto sempre succedono sentenze date in prima istanza, annullate in appello od in cassazione, e sarebbe assurdo l'inferirne che la giustizia inferiore non ha fatto il suo dovere, e che conseguentemente bisogna cambiare la legge che a tale riguardo provvede: io vedo la cosa sotto lo stesso punto di vista per questo caso nostro di riforme ai corpi.

Si è parlato in seguito dei rimedi da applicare per far svanire questi difetti legislativi. Per me, credo che vi sono dei palliativi parziali, come, ad esempio, qualche riforma nel vestiario, qual è la sostituzione delle bretelle alle cinghie ed il porto della giberna in tracollo invece che alla cintola; ma penso che il punto essenziale sia cercare di migliorare la nostra popolazione, scopo che dev'essere considerato come sociale ed altamente politico, ed ottenuto col cercare il modo di migliorare l'essere fisico dei più, quale la robustezza, la salute della popolazione, a cominciare dai bimbi, dall'infanzia, dall'adolescenza in ogni classe, ma singolarmente dell'uomo di fatica e di sua famiglia.

Tra i motivi che io credo siano cagione di questo depauperamento di vigore e di salute nella nostra popolazione, come in altre più civili estere, è il concentramento di essa nelle città.

Questo risultato deplorabile è una conseguenza della smania dei villici di emigrare nelle città più cospicue, illusi dalla speranza di farvi fortuna, ed ove invece trovano miseria morale e miseria fisica d'ogni maniera: caro di vivere, bisogni prima sconosciuti, attrattive al vizio, salute incostante e prematura morte. Si forma quindi quell'esuberante popolazione di proletari che minacciano lo stato sociale moderno. Ecco ove deve principalmente rivolgersi la sua attenzione il Governo: migliorare con ogni mezzo possibile la stirpe nostra in ogni età, in ogni sesso. Ecco come possiamo col tempo giovare alla patria comune, *col fare da noi*, coll'essere forti.

Annovero fra le cause di questi difetti della popolazione nostra la smisurata altezza delle case che sorgono specialmente in Torino (e di questo ne ho già fatto cenno in altro recinto),

senza un proporzionato aumento nella larghezza delle vie e dell'area cortile, che fanno sì che difficilmente o possono penetrare o penetrano mai in certe abitazioni i raggi del sole, e l'aria non vi può circolare; abitazioni che il ministro Paleocapa chiamò torri di Babele: e questa degradazione successiva della popolazione, questo accorrere dalle campagne dei villici nelle città vi produce e riproduce quella classe che non è nè vivente nè morta, e fa sì che la mortalità continuamente aumenta, specialmente in Torino, ove la vita umana, in media, pare che sia ridotta al disotto di 25 anni.

Ed da sperarsi che coll'aumentare l'istruzione, la libertà pratica, l'industria, si aumenti pure l'agiatezza, e così si venga col tempo a migliorare la condizione anche fisica del popolo; miglioramento impossibile senza migliore e più diffusa istruzione, minor miseria e moralità maggiore.

Dirò ora alcune parole riguardo alla proposta di variare alcune parti della legge sulla leva.

Io sono d'avviso che debba il signor ministro della guerra andar ben guardingo nell'accettare questa proposta, poichè se si tocca questa legge egli stuzzica un vespaio. Infatti non si tratterà solamente la quistione dei Consigli di leva, ma infine altre saranno suscitate; uno parlerà sulle più o meno larghe mozioni, un altro tratterà la quistione dell'estrazione a sorte, la quale ora colpisce indistintamente, spesso ingiustamente, ed ha per risultato che alle volte si trova una famiglia di cinque individui tutti favoriti, e un'altra in cui tutti partono, o quasi; i militari pure singolarmente ripeteranno essere urgente, come è di fatto, di abrogare quella disposizione che vuole che il sergente abbia ferma d'ordinanza per anni 8, motivo per cui molti, i più dei caporali, finiti i 5 anni di servizio rimpatriano; e per cui la fanteria, anzi l'armata, ora difetta di sott'ufficiali.

Io non mi oppongo in massima all'idea di riforma della legge e ai miglioramenti da farvisi, ma credo che essa non fu sperimentata abbastanza per poterla attualmente intraprendere o proporre.

La leva è una istituzione cui vediamo difficilmente accettarsi dai popoli. Vedasi la storia del 1848; il nostro invece si è avvezzato; la prudenza ci dice: prima di mutarla, aspettiamo le lezioni dell'esperienza; e l'esperienza non può essere il risultato di pochi anni o di osservazioni parziali di questo o quel caso, ma del complesso di molti anni e di molte persone.

Proponendo l'ordine del giorno sulla quistione sollevata dall'onorevole De Sonnaz, dirò che le persone cui egli allude e le quali reclamano contro il ministro, credono di aver diritto al congedo quando il corpo li dichiara inabili; ma questo è un errore del quale è bene siano disingannati. Difatti essi furono dichiarati abili al servizio dal Consiglio di leva; la sola podestà autorizzata per legge ad esonerare chichessia dal servizio è il Consiglio predetto; la sola autorità (considerati poi essi come *soldati*) che può dar congedi è il ministro, il quale può, se lo crede, riformare, dopo certo tempo, quelli che il Consiglio di leva ha riputati abili al servizio, ma ciò solo nell'interesse pubblico del servizio; ma non può dar diritto ad alcuno di chiedere la riforma per motivi preesistenti alla leva; la sola circostanza in cui la legge dà a ogni iscritto la facoltà di chiedere la riforma è quella in cui il medesimo, ancor semplice cittadino, sta davanti al Consiglio di leva.

Ma, siccome il ministro della guerra deve, nell'interesse del pubblico servizio militare, avere uomini abili alle fatiche, e per il tempo prescritto può rimandare con congedo militare quelli che non crede tali, ciò egli prescrisse nel suo regolamento, ma ciò non vuol dire che la rassegna sia un di-

ritto; altrimenti ne risulterebbe ancora che si darebbe un diritto di revisione e di appello dalle decisioni del Consiglio di leva, corpo creato dalla legge e composto di cinque membri, al giudizio di un solo, quale è il rassegnatore. Così credendo, si cade nell'assurdo, poichè ciascun individuo, giunto al corpo, potrebbe chiedere di essere visitato, e la cosa andrebbe all'infinito. È dunque evidente che la doglianza cui allude l'interpellanza non è fondata, ed io propongo l'ordine del giorno sulla presente questione.

GASTINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. La cedo al deputato Gastinelli.

GASTINELLI. La questione sollevata dall'interpellanza del deputato De Sonnaz, a mio avviso, è complessa, e si può considerare e discutere sotto un doppio punto di vista, cioè sotto il punto di vista giuridico, che riguarda il diritto dei cittadini, e sotto il punto di vista legale, che riguarda l'interesse della legge e la sua fedele esecuzione. Nel primo punto è interessato il cittadino, nel secondo la Camera.

Premetto, signori, che io non metto menomamente in dubbio l'interesse e la lealtà del ministro di guerra nelle sue intenzioni; premetto del pari, quanto al primo di quei punti, che io non voglio qui né incolpare né scolpare i Consigli di leva.

Ora la prima discussione che si affaccia riguardo al diritto del cittadino è questa: il cittadino, le cui ragioni per la riforma furono sconosciute nel Consiglio di leva, ha perduto a tale riguardo ogni diritto? La tesi affermativa venne sostenuta dal deputato Quaglia, ed implicitamente almeno dall'onorevole ministro di guerra, il quale così press'a poco discorreva: Quale è il tribunale tutorio del cittadino? È il Consiglio di leva, in cui l'elemento civile è di tre, di due il militare. Ora, se il Consiglio di leva dichiara che costui è abile, quantunque fosse inabilissimo, esso ha giudicato inappellabilmente?

Rispondendo, debbo porre prima in fatto la questione nei suoi termini, giacchè parmi ne sia stata spostata affatto. Non è qui il caso di chiedere al ministro che egli riformi coloro che non crederà non dover riformare, che dia cioè il congedo a coloro che egli non credeva veramente riuniscano quelle qualità state enumerate nel regolamento ossia nelle avvertenze allo stesso, per cui gl'individui debbano essere dispensati dal servizio.

La questione dunque sta nei termini in cui l'ha posta l'onorevole De Sonnaz, e in cui l'ha ritenuta il ministro stesso e l'onorevole Quaglia, i quali credono che il cittadino abbia perduto il diritto al richiamo ed alla riforma, tostochè il Consiglio di leva non ha riconosciuto in lui quelle condizioni di riforma.

Ma a questo punto, o signori, io credo che l'articolo 18 della legge sul reclutamento si opponga a simile supposizione. La legge è così concepita:

« I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al ministro della guerra nei quindici giorni successivi alla decisione del Consiglio, servate le prescrizioni del regolamento di cui al numero 1.

« Il ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale generale e due ufficiali superiori e di due consiglieri di Stato, potrà annullare le dette decisioni.

« I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva. »

Io qui non voglio far questione inutile di parole, se si

tratti qui di un vero appello o di un giudizio di revocazione o di una specie di cassazione; ciò non importa alla questione; bastami che rimanga per legge una tutela al diritto dei cittadini, anche dopo la decisione del Consiglio di leva.

Ciò premesso, io ragiono: un cittadino il quale credasi in ragione di dire che sia stato nel Consiglio di leva gravato, ha il diritto di voler essere ancora sentito nei suoi lagni dal ministro della guerra, e non può essere perciò l'esatta verità che la decisione del Consiglio sia irrevocabile, appunto perchè è ancora il diritto del cittadino sotto di una tutela.

Io comprendo, o signori, anzi voglio fin d'ora prevedere un'obiezione che mi potrebbe elevare contro l'onorevole ministro della guerra all'appoggio dell'articolo 953 del regolamento, il quale è relativo appunto ai ricorsi da porgersi al ministro della guerra per supposti gravami, perchè ivi sta scritto:

« Gli iscritti e le loro famiglie che si riputassero gravati dalla decisione dei Consigli di leva, esclusi i giudicati di riforma, potranno ricorrere al ministro della guerra. »

Segue negli altri paragrafi il tenore di quel procedimento in via di ricorso al ministro, siccome portava appunto l'articolo 18 della legge sopra citata.

Queste parole *esclusi i giudicati di riforma* potrebbero forse invocarsi (io non so se si vogliono invocare) per dire che l'articolo 18 della legge che ammetteva questi ricorsi per gravami li ammetta per altri casi che per i giudicati di riforma. Io non so se, in questa maniera intese quelle espressioni, potrebbe salvarsi il regolamento dall'urto colla legge, perchè la legge senza distinzione ammette qualunque gravame contro la decisione.

Il regolamento non poteva dunque restringere questa generica disposizione. Ma, in fatto, se alcuna contraddizione del regolamento colla legge poteva apparire dal testo di quel paragrafo sarebbe la stessa corretta nel complesso, nello spirito e nelle altre disposizioni del regolamento stesso, quali si incontrano dal paragrafo 300 in giù, laddove a dilungo si tratta di tutte le operazioni, visite, ispezioni, relazioni che debbono farsi ripetutamente al corpo dell'armata, e presso il comando della divisione delegato a ciò dal ministro, onde verificare appunto se alcuno dei vizi contemplati nelle avvertenze al regolamento cada sull'individuo sottoposto a quegli esami, e conformemente ai cui risultati debba, a norma dello stesso regolamento, dare il ministro le sue disposizioni; il che, se non sia rivedere il giudizio del Consiglio di leva, anche quanto alla riforma, a tutela dei diritti del cittadino, io non so quale altra denominazione debbasi dare a questo complesso di prescrizioni.

Gli è dunque vero, a mio avviso, quanto prima osservava, che il Consiglio di leva non ha ancora giudicato irrevocabilmente dei diritti del cittadino; che il medesimo è ancora sotto la tutela di un'altra decisione; vogliatela, circa gli altri gravami, riportare a quanto si prescrive dal paragrafo 953 in giù del regolamento, e, quanto ai gravami di riforma, riportare a ciò che si prescrive dal paragrafo 300 in giù del medesimo regolamento. Quindi non credo che possa essere nel mero libero arbitrio del ministro, anche allorchè si avverassero le ragioni di riforma, le quali stanno testualmente scritte nelle avvertenze che formano appendice al regolamento ed a cui si richiama lo stesso regolamento, di non conformarsi a quelle disposizioni; non credo che si possa dire essersi col giudizio del Consiglio di leva esaurito ogni diritto del cittadino; che possa il ministro ricovrarsi sotto quella speciosa eccezione: « Il Consiglio di leva ha pronunziato, io sono padrone di secondare o no la proposta del congedo, e ritenere quest'indi-

viduo al corpo. » Ma credo a vece che se il cittadino giustifica, in queste visite speciali, di avere per sua sventura veramente quelle decise infermità e quei vizi spiegati in quelle avvertenze, egli ha diritto di essere dispensato dal servizio.

E quando io proclamo questo diritto di dispensa dal servizio a tenore delle precise disposizioni del regolamento, conformi al generale prescritto della legge, io intendo da ogni servizio, per eludere l'appiglio dell'onorevole ministro, il quale c'insinua volersene valere, per quanto possa con quelle infermità conciliarsi, introducendo nel battaglione di operai per servizi amministrativi, al quale è relativo il regio decreto, se non erro, del 14 passato dicembre, quegli individui che risultassero men atti al servizio attivo dell'esercito.

Voci. Questo c'era già.

GASTINELLI. Va bene che ci fosse già questo corpo; io parlo del recente decreto relativo alla nuova organizzazione di quel battaglione per l'allusione che fece il ministro all'introduzione in esso di codesti individui aventi ragione alle riforme, ed affermo non essere il caso di tale collocamento e destinazione degli individui di cui si discorre.

Primieramente, perchè a tal collocamento e destinazione si oppone col regolamento la legge del reclutamento, dichiarando questa doversi riformare assolutamente coloro che hanno i vizi che non li rendono idonei al militare servizio, e precisando questo nelle aggiunte avvertenze quei vizi.

In secondo luogo, perchè a tal destinazione osta la lettera stessa del decreto, dovendo a questo corpo chiamarsi in primo luogo gli uomini di leva, ossia chiariti secondo le leggi ed il regolamento dover far parte degli assentati al militare servizio, quindi quegli di altro corpo, ma in esso pur assentati, e finalmente (notinsi le parole) coloro che nelle rassegne, pendente il servizio, vengono *chiariti non più compiutamente* idonei all'esercizio nei corpi attivi.

Non più idonei; dunque prima lo erano: *non più compiutamente*; dunque escluso ogni caso di una riforma e di assoluto congedo.

Sin qui ho trattato, o signori, la quistione giuridica; ma sotentra ancora la quistione politica, la quistione che interessa la Camera. Quand'anche al cittadino non rimanesse, dopo la decisione del Consiglio di leva, alcun diritto, come mi pare d'aver dimostrato rimanergli; quando fosse anche vero che questo cittadino non potesse più dal suo capo reclamare contro la decisione di quel Consiglio, reclamerebbe per lui l'interesse della legge, reclamerebbe per lui (non parlo neppure dell'interesse d'umanità) l'interesse della Camera.

Il signor ministro della guerra ci ha detto: mi hanno mandati tanti invalidi, tanti che non si sono e si dovevano riformare al Consiglio di leva (per qual ragione voi lo comprendete); se in seguito si ha a dar passo a tutte queste riforme, si scema l'esercito, di cui e della cui forza debbo essere geloso, e se non do una lezione a questi Consigli di leva...

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Non ho mai parlato di dar lezione.

GASTINELLI. Il senso era questo: ma ritratto la parola, se le dispiace. E tuttavia ad un tempo l'onorevole ministro ci confessava che dopo che si sono mandate, ad ovviare a quell'inconveniente, quelle circolari a cui alludeva, le quali si sono anche dai precedenti oratori un po' censurate, se non nel loro senso, almeno nella forma e tenore, ci fu più moderanza in tal parte; e infatti ci soggiunse che in quest'ultima levata non sono più che 243 designati dal Consiglio di leva e tuttavia proposti per la riforma. Accetto questa confessione e chieggo ad un tempo che cosa abbia, a suggerimento stesso del ministro della guerra, avuto in mira la Camera nel votare nella legge

di questa e della precedente leva un mille uomini di più di quanto si volesse dalla stessa Camera concedere, si reputasse necessario dal ministro alle contingenze dell'esercito.

Aprasi la relazione dell'onorevole Saracco sul progetto di legge dell'antecedente leva, in cui si narra recisamente essersi nel seno della Commissione chiamato il ministro della guerra il quale osservava appunto avvenire che si dovessero al corpo fare delle riforme per l'agevolezza dei Consigli di leva nel designare idonei al servizio militare i cittadini, e quindi rendersi scarso il contingente, ed essere perciò necessario aggiungere mille uomini oltre a quello che egli avrebbe chiamato: ed è in questo senso, e dietro questi suggerimenti che conchiudeva la Commissione, è in questo senso che la Camera concedeva 13,000 uomini invece di 12,000.

La stessa cosa è avvenuta all'occasione dell'ultimo progetto di legge della leva, di cui fu relatore l'onorevole Quaglia. Il ministro della guerra d'allora, generale Durando, rispondendo al deputato Cavour, diceva:

« Egli, il deputato Cavour, crede che la cifra di 13,000 uomini sia stata ammessa solo in vista della probabilità di una guerra.

« Mi permetta di dirgli che è questo un grave errore, e glielo provo all'appoggio della relazione della Commissione dell'anno scorso, relazione molto elaborata e sottoscritta dall'onorevole Saracco. In questa relazione si esaminarono i motivi e i dati statistici i quali indussero il ministro della guerra a chiedere mille uomini di più.

« Senza entrare ora in molti particolari, i quali del resto furono testè assai ben svolti dall'onorevole Quaglia, credo però di poter spiegare alla Camera in pochissime parole quali sono stati questi motivi. Prima della nuova legge si domandavano 9000 uomini; questi 9000 uomini si ricevevano nell'esercito uno per uno. Quanti ne mancavano, tanti se ne chiedevano in più. Ora colla nuova legge di leva questi 9000 uomini si riducono ad 8000; quindi ne deriva una deficienza. Dico 8000 per addurre una cifra rotonda. »

Ora fra gli altri motivi, per cui questi 9000 uomini si riducono ad 8000, riporta lo stesso ministro che 574 erano nella precedente leva stati riformati. Ebbene, soggiungo io, ora, in questa ultima leva, a confessione del ministro, sono solo 243 in tutto proposti alla riforma; dunque siamo ancora al disotto della metà di quanto calcolava il precedente ministro per chiedere in questa leva i mille uomini di più. Ma la Camera non concedeva questi mille uomini di più che in considerazione di quanti, in una proporzione ancor maggiore degli attualmente proposti alla riforma, dovessero veramente venire riformati al corpo, e non perchè con quelli fossero anche questi ritenuti sotto le armi e sotto il militare servizio.

Ora in questa intesa della Camera col ministro, è egli in balla d'alcuna delle parti di violarne lo spirito ed il senso, e non è egli interesse della Camera, interesse della legge, anche quando non vi fosse di mezzo il diritto del cittadino, di provocare all'esatta attuazione di quel concordio, alla riforma perciò di quanti avesse o per errore o per qualsiasi altra causa il Consiglio di leva ritenuti idonei?

Signori, ho forse questa discussione trattato con eccesso di calore; ma protestando che se in essa ho potuto ingannarmi, è sincera la mia intima convinzione, credo dovere per appendice della stessa presentare alla Camera un ordine del giorno cui parmi si possa senza alcun inconveniente la Camera ed il Ministero adattare. Senza entrare nella quistione di riforma dell'attuale legge, di prevalenza dell'elemento militare sul civile nei Consigli di leva, io credo che dalla legge attuale il ministro può benissimo, come osservava il deputato

Quaglia, con un po' di pazienza trarre quanto gli è necessario per la formazione e mantenimento di quell'esercito, della cui gloria è meritamente sollecito.

Il mio desiderio non mira che a veder colla legge armonizzare pienamente a tutela dei cittadini l'attuazione delle regolamentari disposizioni alla stessa relative.

Eccovi quell'ordine del giorno :

« La Camera, udite le dichiarazioni del ministro della guerra, e confidando che il medesimo nella sua saviezza sia mai sempre per avvisare ai mezzi più efficaci onde assicurare che le leggi del reclutamento e della leva ottengano il loro scopo in armonia a quelle disposizioni del relativo regolamento che tutelano la forza ed il nerbo dell'esercito, passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. Prego i signori deputati che fanno proposte di farle pervenire al banco della Presidenza.

Il deputato Mezzena ha la parola.

MEZZENA. La discussione provocata dall'interpellanza dell'onorevole conte De Sonnaz, parmi che si possa connettere in questo modo : le decisioni del Consiglio di leva sono desse sì o no appellabili? La legge costituisce solo giudice il Consiglio di leva, e il Consiglio di riforma ossia di rassegna è soltanto stabilito dal regolamento. Ma il Consiglio di rassegna, secondo me, ha una vera ragione di esistere, poichè talvolta si mandano al corpo individui i quali, nell'intervallo che passa tra la decisione del Consiglio di leva e l'epoca in cui entrano nel corpo, contraggano infermità. In quanto poi agli individui che chiedono di essere riformati per un qualche difetto, avverto essere d'uopo che questo difetto sia incontestabile, mentre la legge dichiara bensì che coloro che hanno i difetti enumerati, se non erro, all'articolo 83, avranno diritto alla riforma; ma questi difetti annoverati dalla legge sono pochissimi. Chi è che giudica se un uomo può o no servire nell'esercito, se ha robustezza sufficiente per resistere alle fatiche della guerra? È certamente il Consiglio di leva.

Non farò l'apologia di tutti i Consigli di leva, come ha fatto l'onorevole Quaglia; ma, restringendomi al Consiglio di leva di Torino, di cui l'onorevole Quaglia faceva parte, dirò essersi in questo Consiglio adottata una base che dovesse servire di norma nei giudizi, e si decise che per avere un esercito forte e capace di difendere la nostra indipendenza, vi aveva mestieri d'uomini i quali avessero tutta l'attitudine fisica necessaria, perchè, se si mandavano persone che non fossero capaci a portare le armi, allora ne avverrebbe che si avrebbe un'armata non utile al paese, un aggravio per le finanze dello Stato, e di più si inquieterebbero due famiglie invece d'una, perchè se un individuo dopo aver raggiunte le bandiere veniva riformato, dovendo poi necessariamente venir surrogato, due erano le famiglie molestate.

La legge poi ha stabilito un Consiglio pei casi che vi fossero dei giudizi i quali più particolarmente colpissero il diritto dell'esenzione, non della riforma: in questi casi il ministro decide, dietro l'avviso di questo Consiglio, riguardo alla riforma. Aggiungerò ancora che bene spesso un individuo è giudicato inabile da un medico, e ritenuto capace da un altro; e questo accade, si può dire, quotidianamente finora nel Consiglio di leva di Torino.

Si noti ancora che l'inabilità o è assoluta, od è in genere: quella assoluta nessun Consiglio di leva l'accetta; di quella in genere pur troppo ne abbiamo degli esempi ogni giorno. Uno non serve per la cavalleria, ma può servire per la fanteria; un altro non serve per la fanteria, ma può rendere utili servizi nel battaglione degli operai.

Io osserverò ancora che l'onorevole preopinante fu il primo

che chiamò una modificazione alla legge sulla leva; ma dunque egli ha dimenticato che queste cose possono rinnovarsi da un momento all'altro.

Dal canto mio, mi limiterò ad appoggiare presso il Ministero la mozione fatta dall'onorevole Notta, la quale ha per iscopo di eccitare lui ed il suo collega ministro dell'interno a procurare di migliorare le condizioni, le cause prime che producono tutti questi difetti che si scorgono nella gioventù, e che non sono tutti irrimediabili. Citerò qui, a modo d'esempio, un villaggio di Sardegna, dove si calzano così strettamente, che tutte le reclute avevano le dita dei piedi l'una sopra l'altra, e si dovettero riformar tutte.

Per concludere, dirò adunque che il Consiglio di leva è giudice supremo dei difetti personali che non sono espressi nè dalla legge, nè dal regolamento, non senza avvertire che ogni difetto non può dar sempre diritto all'esenzione, per cui rimane ancora rimesso al giudizio del Consiglio suddetto l'apprezzare la gravità dell'indisposizione. Un coscritto che abbia un gozzo potrà o no servire, secondo la dimensione di questo gozzo, ed allora chi giudica è il Consiglio di leva.

Terminò col dichiarare esser io convinto che non vi sia a fare che qualche piccola riforma alla legge, la quale riforma tuttavia vorrà essere maturamente studiata e discussa da persone intelligenti e da lunga mano impraticate in questa materia.

BOTTONE. Io non nego che dopo la nuova legge le proposte di riforma si siano di molto aumentate, ma stimo che ciò voglia in gran parte essere attribuito alla maggiore severità della legge e del regolamento sul reclutamento, ed anche forse alla soverchia esigenza del Ministero della guerra e dei comandanti dei corpi.

Del resto io mi stimo in debito di giustificare i Consigli di leva dall'imputazione che venne fatta ai membri civili che li compongono, imperocchè ritengo che la parte civile adempia con imparzialità al suo dovere, e che, ove anche l'elemento militare nei Consigli di leva fosse più numeroso, l'esito dei giudizi sarebbe pur sempre lo stesso. Il Consiglio di leva, composto da una parte civile e da una parte militare, giudica della riforma, ossia coll'esame dei difetti esterni, ossia coll'esame dei difetti fisici interni, delle malattie cui possono andar soggetti gl'individui chiamati sotto le armi.

Alla prima parte certamente l'elemento civile non può contraddire, poichè non si può negare ciò che è evidente; in quanto alla seconda, ovvero ai difetti interni, debbo dire che tanto l'elemento civile quanto il militare se ne rimettono per lo più alla decisione dell'ufficiale sanitario che è chiamato a pronunziare su quell'infermità. Dimodochè io sono d'avviso che il ministro della guerra non possa essere imputato di ritenere indebitamente al servizio militare persone che non sieno idonee, e lo ritengo tanto più inquantochè, dopo l'esame che si fa nei Consigli di leva degli iscritti, quelli che sono destinati ai diversi corpi, ove il comandante del corpo lo creda opportuno, dopo la rassegna che si fa in questi corpi, sono ancora rimandati ai Consigli di leva per essere esaminati una seconda volta, con indicazione dei difetti che siano stati trovati nei medesimi; cosicchè, se al Consiglio di leva consta che questo difetto poteva essere occultato nell'occasione della prima visita, riconosce però che questo difetto esiste, e allora si pronunzia per la riforma. Ove non scorga esistente il segnalato difetto, allora conferma la decisione primitiva.

Questo è ciò che giudicai opportuno di dire a giustificazione dell'elemento civile che è rappresentato nei Consigli di leva.

PRESIDENTE. Il deputato Petitti ha facoltà di parlare.

PETITTI. Io mi limiterò ad una semplice avvertenza alla Camera.

Da quanto ha detto il signor ministro è evidente che egli non ha l'intenzione di tenere uomini inabili al servizio militare; solo intende avere una parte nell'apprezzamento dei fatti che danno titolo ai militari di invocare la riforma.

Se sia eccessiva questa pretesa, lascio alla Camera il giudicarlo, mentre le proposte fatte (prendo però solo l'esempio di quest'anno), le proposte fatte dai corpi ammontarono a più di 600 giudicati inabili, questi, passati in rassegna dai generali di divisione, si restringono a 274. La differenza di queste due cifre è una prova manifesta che in questa questione delle riforme si tratta di cosa d'apprezzazione e non di cosa assoluta.

Ora la Camera pensi al voto che sta per dare nel caso che volesse portare sentenza. Se con un suo voto essa obbliga il Ministero ad uniformarsi al giudizio delle rassegne speciali, vuol dire che gli viene tolto il mezzo di portare giudizio in una questione tanto importante come è questa, e di riparare agli errori di fatto in cui i generali rassegnatori fossero per cadere. Il risultato ultimo di questa decisione, quando il numero delle riforme aumentasse grandemente, sarebbe di obbligare il Ministero a proporre al Parlamento una leva maggiore.

Io non credo che si possa porre in dubbio che, siccome il Ministero verso il paese ed il Parlamento risponde dell'esercito, abbia diritto di apprezzare esso medesimo i fatti prima di deliberare.

PESCATORE. Parmi di poter ridurre la questione ai suoi più chiari termini.

A tale proposito premetto una considerazione di fatto, ed è che, dopo le decisioni del Consiglio di leva, intervengono ancora sulla capacità dell'individuo al servizio due altri giudizi, se non erro, uno al corpo, l'altro al Consiglio divisionale.

Ora accade che un individuo dichiarato abile dal Consiglio di leva viene iscritto fra gli inabili nei seguenti due giudizi, e, quantunque ripetutamente dichiarato inetto, il ministro della guerra lo ritiene in servizio. Interpellato perchè ritenga sotto le armi un individuo inabile, egli risponde: non sono tenuto a rendere ragione di ciò. Il diritto dell'individuo, notate, o signori, il diritto dell'individuo è esaurito colla decisione dei Consigli di leva, gli altri giudizi intervengono, non più a tutela del diritto dell'individuo, del cittadino, ma unicamente a tutela dell'interesse pubblico, dell'interesse dell'esercito, del quale interesse l'unico e sovrano estimatore è il Governo.

Tutto questo sarebbe ragionevole, se il ministro della guerra, in ordine ai Consigli di leva, non avesse dato un'altra ben lunga e ben chiara dimostrazione. Egli ha detto che, prima ancora che si discutesse la legge sul reclutamento, aveva preveduto che, componendo in un modo il Consiglio di leva, le decisioni sarebbero risultate generalmente parziali, pregiudizievoli ai diritti dei cittadini; ha detto che l'esperienza corrispose a questa sua previsione, e che i Consigli di leva, credendo di potere altrimenti avvantaggiare le provincie, generalmente giudicano a torto abili quelli che sono inabili e li mandano al corpo; egli, in una parola, ha dichiarato essere risultato generalmente dall'esperienza che nella massima parte i giudizi dei Consigli di leva sono ingiusti...

Voci. No! no!

PESCATORE. Lo ha detto, e me ne appello alla memoria dei miei colleghi: e non solamente lo ha detto, ma lo ha di-

mostrato colla pratica, poichè pensando di poter rimediare a questa parzialità dei Consigli di leva, ha scritto la circolare, di cui ha dato lettura, e l'ha fatta appoggiare dall'autorità del suo collega il ministro dell'interno. Dunque questo inconveniente della parzialità dei Consigli di leva a danno dei cittadini, nella fiducia di poter avvantaggiare la provincia, è un fatto che ci venne dimostrando lo stesso ministro della guerra.

Ma perchè dunque ci si dice che il diritto dei cittadini è pienamente esaurito dalla decisione del Consiglio di leva? Legalmente sarà così, ma in faccia al potere legislativo questa conclusione non può essere accettata. Se il diritto del cittadino, per confessione vostra, non è sufficientemente tutelato, è il caso che il Governo ricorra al potere legislativo, e proponga un conveniente rimedio.

Però la legge sul reclutamento, per quanto abbiamo inteso dalle citazioni fatte dall'onorevole nostro collega Gustinelli, contiene in se stessa il rimedio. Essa, a quanto pare, concede al cittadino, già giudicato dal Consiglio di leva, il ricorso al ministro della guerra; ed il ministro della guerra, illuminato dai giudizi che seguono al corpo e da quelli che si fanno al Consiglio di divisione, può ancora riconoscere il diritto dell'individuo e fare quella giustizia che non hanno fatto i Consigli di leva.

Ecco il rimedio che conteneva la legge; ma alla legge ha derogato il regolamento, il quale, nell'articolo citato dall'onorevole Gustinelli, regolando questi ricorsi, dichiara inappellabili i giudicati del Consiglio di leva. Ecco una deroga alla legge. Dunque anche qui vi è mezzo di provvedere, uniformando il regolamento alla legge.

Quando poi si credesse che essi fossero già uniformi, si potrà correggere la legge medesima, si può autorizzare il ministro a riformare le decisioni del Consiglio di leva non solo nell'interesse pubblico, ma anche a tutela dei diritti dei cittadini.

In una parola, mi sembra risultare chiaramente dalla discussione che qualche cosa vi è da fare, qualche provvedimento da prendere; e lo stesso ministro, concludendo, diceva che, quando non si fosse potuto riparare altrimenti, egli sarebbe ricorso al Parlamento. La mia proposta non tende ad altro se non ad eccitarlo a ricorrere al più presto al potere legislativo proponendogli, non questo o quell'altro provvedimento, ma sibbene quelle disposizioni che le contingenze dal ministro stesso accennate rendessero necessarie e l'esperienza gli suggerisse.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Domando la parola.

Dichiaro anzitutto di associarmi all'ordine del giorno proposto dal deputato Quaglia, perchè credo sarebbe non solo intempestivo, ma nocivo il voler toccare una legge appena è posta in vigore e di cui non si riconoscono ancora ne tutti i difetti, nè tutti i vantaggi. È impossibile fare una legge che prevegga tutti gl'inconvenienti che possono succedere nell'applicazione.

Il deputato Gustinelli ha parlato per eccellenza, il deputato Pescatore ha discusso con quella chiarezza e con quella logica che lo distinguono; ma scommetto che nè l'uno nè l'altro posero mai piede in un Consiglio di leva, perchè i loro ragionamenti sono meramente teorici, nulla presentano di pratico. L'onorevole Gustinelli ha parlato dei diritti degli individui, ma ha parlato come se si trattasse della condanna d'un individuo, e crede che, riconosciuta l'innocenza del condannato, la cosa sia terminata; qui invece sta l'essenzialissima differenza che, quando un individuo viene esentato dalla leva è d'uopo che un altro vada al suo posto; è questo il serio.

Il deputato Gastinelli mi venne citando quello che si è detto in una relazione mentre io era assente, che cioè sotto il ministero Durando si erano chiamati mille uomini di più, dicendo che era per riparare alle riforme.

È verissimo che nella relazione si è detto questo, ma dichiarato che fu uno sbaglio, lo dico schiettamente. La domanda, giusta per altro, era fondata sopra un altro motivo. Si voleva una riserva, e perchè questa avesse forza, occorreva un certo numero d'uomini. Ma con questo non solo non si è chiamato sotto le armi un numero superiore al bisogno, ma non si è chiesto quanto occorreva. Non ho forse letto le cifre in modo abbastanza chiaro, o il deputato Gastinelli non le ha intese bene, ma ho detto già alla Camera che nel 1830 si sono chiamati sotto le armi 10,000 uomini, che se ne sono chiamati 9000 per ciascuna delle classi 1832, 1833, 1834 e 1835. Se ne sono dunque chiamati mille di meno. Ora dove sono essi? Sono nella seconda categoria. Che cosa è questa seconda categoria? Tutte le volte che si fa una leva, si pone nella seconda categoria un certo numero d'uomini che sono a disposizione del Ministero, per poter rifornire l'armata in caso di guerra, ma non si chiamano sotto le armi.

L'onorevole Pescatore ha detto aver io asserito che i Consigli di leva sono ingiusti, che io aveva prevedute queste ingiustizie. Io sono ben lieto che l'onorevole Pescatore mi fornisca il mezzo di correggere l'impressione che potrebbero aver prodotto sulla Camera le mie parole, qualora avessi detto tal cosa. Assicuro però la Camera che tale non era il mio intendimento. Io non ho mai accusato i Consigli di leva d'ingiustizia; ho detto che i Consigli di leva sono soggetti a sbagliare, non perchè vogliono favorire o fare parzialità, ma perchè sono composti d'uomini.

Ed a questo proposito dirò agli onorevoli Gastinelli e Pescatore che al certo essi non hanno posto mai piede in un Consiglio di leva (*Risa*), perchè credono che si giudichi solamente secondo le leggi ed i regolamenti. Oltre al vedere gli individui, bisogna riferirsi ai Consigli di sanità, ai sindaci, ai testimoni, bisogna ricorrere ad una quantità di dati per potersi formare un criterio: e malgrado tutto questo talvolta si commettono sbagli.

Io credo quindi che qualunque modificazione si faccia alla legge, la perfezione non l'avremo mai; perchè sono tali e tanti gli interessi che si incontrano nelle decisioni di un Consiglio di leva da non essere sperabile l'ottenere una cosa perfetta. Ed io non esigo tanto naturalmente; chiedo solo che si vada guardandogli, che si commettano errori il meno possibile.

Credo dunque del tutto inopportuno adesso di venire a toccare la legge: se ad ogni momento si dovessero riformare le leggi, massime alla farragine immensa di leggi che vi sono, io non so dove andrebbe questo paese. (*Bravo! Bene!*)

Non sono due anni che la legge sulla leva ha cominciato a funzionare; io non so perchè si voglia già toccarla adesso senza prove evidenti che non si cada in maggiori inconvenienti. Stia pur tranquillo l'onorevole preopinante che il Ministero farà tutto quanto è possibile per avere i maggiori riguardi per quegli uomini di cui è dubbioso (noti bene, non dico certo, cioè se il ministro fosse certo che talun individuo fosse inabile, lo lascierebbe andare), di cui è dubbioso, dico, se possano essere idonei o no.

In quanto poi alla legge, di cui i signori preopinanti avevano citato l'articolo, notino che questo lascia facoltà al ministro, perchè non dice: « sentito il parere di una Commissione, ecc., dovrà annullare; » ma dice: « potrà annullare tale decisione. »

Notino ancora che questo articolo, che è stato desunto dalla legge francese, riguarda semplicemente i gravami per ragioni di famiglia e per cause legali, ma non mai le disposizioni fisiche della persona, giacchè la cosa sarebbe assolutamente impossibile. Come potrebbe una Commissione esaminare 500 o 600 individui? Mentre all'incontro le eccezioni per gravami si riducono ad un piccol numero di 50 o 60 individui; non so quest'anno...

Una voce. Furono cento.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Ebbene sono cento casi che sono stati tutti decisi ed in cui il ministro ha sempre deferito al parere della Commissione, perchè era certo che la Commissione aveva esaminato ben bene ogni cosa, e non vi era dubbio; ma quanto alle disposizioni fisiche non aggiungo altro, e confido che la Camera accoglierà la proposta del deputato Quaglia.

PRESIDENTE. Vi sono tre proposte sul banco della Presidenza. L'una del deputato Quaglia, di passare all'ordine del giorno puramente e semplicemente. Quindi avvi quella del deputato Gastinelli così concepita:

« La Camera, udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro della guerra, e confidando che il medesimo sia mai sempre per avvisare ai mezzi più efficaci onde assicurare che le leggi del reclutamento e della leva ottengano il loro scopo in armonia a quelle disposizioni del relativo regolamento che tutelano la forza ed il nerbo dell'esercito, passa all'ordine del giorno. »

Viene poscia quella del deputato Pescatore in questi termini:

« La Camera, udite le spiegazioni del ministro della guerra, lo invita a proporre al parere legislativo quei provvedimenti che le contingenze da lui espresse e l'esperienza gli suggeriranno. »

GASTINELLI. Chiedo la parola per qualche spiegazione.
Voci. No! no!

PRESIDENTE. Ma se si deve continuare la discussione, debbo dar la parola al deputato Genina.

GASTINELLI. In tal caso ritiro la mia proposizione.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'ordine del giorno puro e semplice del deputato Quaglia.

(È approvato.)

Avverto di nuovo gli uffici di volersi radunare alle 11 di domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.